

**PROVINCIA DI MILANO**

**Parco Locale di Interesse Sovracomunale  
della Collina di San Colombano**



**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PARCO**

**NORME DI ATTUAZIONE**

Progettista:

Umberto Bloise Architetto

Consulenti

Claudio Baldessari Agronomo,

Carola Dall'Orto Forestale

## INDICE

<b>TITOLO 1. GENERALITÀ.....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE .....	
ED ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO PARTICOLAREGGIATO.....	4
ARTICOLO 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO, MODALITÀ DI APPROVAZIONE .....	
E VALIDITÀ DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO .....	6
ARTICOLO 3 RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI .....	8
ARTICOLO 4 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E DEFINIZIONE GENERALI .....	11
<b>TITOLO 2. SOTTO-UNITA' DI SISTEMA AMBIENTALE.....</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 5 SUDDIVISIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE IN SOTTO-UNITÀ .....	13
ARTICOLO 6 SOTTO-UNITÀ NATURALI DEL SISTEMA AMBIENTALE .....	13
6.1 <i>Sotto-unità morfologica</i> .....	14
6.1.1 Versanti a bassa e media acclività, con pendenza fino al 20%.....	14
Ambiti interessati.....	14
Obiettivi.....	14
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	14
6.1.2 Versanti ad elevata e forte acclività, con pendenza superiore al 20%.....	15
Ambiti interessati.....	15
Obiettivi.....	15
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	15
6.2 <i>Sotto-unità idrografica</i> .....	16
Ambiti interessati.....	16
Obiettivi.....	16
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	16
6.3 <i>Sotto-unità boschiva</i> .....	17
Ambiti interessati.....	17
Obiettivi.....	18
Interventi ammessi e modalità di attuazione .....	18
6.4 <i>Sotto-unità panoramica</i> .....	20
Ambiti interessati.....	20
Obiettivi.....	20
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	20
6.5 <i>Sotto-unità di recupero</i> .....	21
6.5.1 Erosioni .....	21
Ambiti interessati.....	21
Obiettivi.....	21
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	21
6.5.2 Frane.....	22
Ambiti interessati.....	22
Obiettivi.....	22
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	22
6.5.3 Zone a deflusso difficoltoso delle acque .....	22
Ambiti interessati.....	22
Obiettivi.....	22
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	22
6.5.4 Discariche.....	22
Ambiti interessati.....	22
Obiettivi.....	22
Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	23

ARTICOLO 7	SOTTO-UNITÀ D'USO DEL SISTEMA AMBIENTALE.....	23
7.1	<i>Sotto-unità agricola</i> .....	23
7.1.1	Agricola pedecollinare.....	23
	Ambiti interessati.....	23
	Obiettivi.....	23
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	23
	Interventi proposti.....	26
7.1.2	Agricola collinare.....	26
	Ambiti interessati.....	26
	Obiettivi.....	26
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	26
	Interventi proposti.....	29
7.1.3	Agricola dell'altopiano collinare.....	30
	Ambiti interessati.....	30
	Obiettivi.....	30
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	30
	Interventi proposti.....	31
7.2	<i>Sotto-unità insediativa</i> .....	31
7.2.1	Residenze sparse.....	31
	Ambiti interessati.....	31
	Obiettivi.....	32
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	32
7.2.2	Insedimenti storici di interesse architettonico e paesistico.....	32
	Ambiti interessati.....	32
	Obiettivi.....	33
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	33
7.2.3	Insedimenti rurali di interesse storico.....	34
	Ambiti interessati.....	34
	Obiettivi.....	34
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	35
7.3	<i>Sotto-unità della mobilità</i> .....	35
7.3.1	Disposizioni a carattere di indirizzo.....	36
7.3.2	Disposizioni a carattere prescrittivo.....	41
7.4	<i>Sotto-unità delle attrezzature pubbliche di interesse generale</i> .....	41
	Ambiti interessati.....	41
	Obiettivi.....	42
	Interventi ammessi e modalità di attuazione.....	42
<b>TITOLO 3.</b>	<b>UNITÀ' DI SISTEMA AMBIENTALE .....</b>	<b>43</b>
ARTICOLO 8	SUDDIVISIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE IN UNITÀ.....	43
ARTICOLO 9	UNITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE.....	44
9.1	<i>Unità ambientale 1</i> .....	44
9.2	<i>Unità ambientale 2</i> .....	45
9.3	<i>Unità ambientale 3</i> .....	45
9.4	<i>Unità ambientale 4</i> .....	46
9.5	<i>Unità ambientale 5</i> .....	46
9.6	<i>Unità ambientale 6</i> .....	47
9.7	<i>Unità ambientale 7</i> .....	47
9.8	<i>Unità ambientale 8</i> .....	48
9.9	<i>Unità ambientale 9</i> .....	49
9.10	<i>Unità ambientale 10</i> .....	49
9.11	<i>Unità ambientale 11</i> .....	50
9.12	<i>Unità ambientale 12</i> .....	50
9.13	<i>Unità ambientale 13</i> .....	51
9.14	<i>Unità ambientale 14</i> .....	52
9.15	<i>Unità ambientale 15</i> .....	52
9.16	<i>Unità ambientale 16</i> .....	53

9.17 Unità ambientale 17.....	53
9.18 Unità ambientale 18.....	54
<b>TITOLO 4. UNITA' DI PAESAGGIO.....</b>	<b>56</b>
ARTICOLO 10 SUDDIVISIONE DELL'AMBITO COLLINARE IN UNITÀ DI PAESAGGIO.....	56
ARTICOLO 11 UNITÀ DI PAESAGGIO.....	56
11.1 Unità di paesaggio 1.....	56
11.2 Unità di paesaggio 2.....	56
11.3 Unità di paesaggio 3.....	56
11.4 Unità di paesaggio 4.....	57
11.5 Unità di paesaggio 5.....	57
11.6 Unità di paesaggio 6.....	58
<b>TITOLO 5. NORME SPECIALI.....</b>	<b>59</b>
ARTICOLO 12 SISTEMAZIONI AGRARIE.....	59
ARTICOLO 13 MOVIMENTI TERRA PER LE SISTEMAZIONI AGRICOLE.....	59
ARTICOLO 14 RECINZIONI.....	59
ARTICOLO 15 VASCHE PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA.....	60
ARTICOLO 16 IMBOSCHIMENTO, COLTURE DA FRUTTO E SPECIE VEGETALI AMMESSE.....	60
ARTICOLO 17 SEGNALETICA.....	60
ARTICOLO 18 DIVIETI.....	61
ARTICOLO 19 CORRIDOIO ECOLOGICO E DIRETTRICE DI PERMEABILITÀ.....	61
ARTICOLO 20 RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICAZIONE AD ALTO DEGRADO.....	62
ARTICOLO 21 REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA.....	62
ARTICOLO 22 VIGILANZA.....	62
<b>TITOLO 6. ATTUAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>63</b>
ARTICOLO 23 ATTUAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PIANO.....	63
ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	64

# TITOLO 1. GENERALITÀ

## Articolo 1 Definizione, ambito di applicazione ed elaborati costituenti il Piano Particolareggiato

Il presente Piano particolareggiato definisce e disciplina l'uso del territorio e le sue trasformazioni urbanistiche edilizie e naturalistiche per l'ambito territoriale, compreso all'interno del Comune di San Colombano al Lambro, definito *Parco della Collina di San Colombano*, per come perimetrato sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 1, *Individuazione del perimetro del Piano Particolareggiato*).

Il *Parco della Collina di San Colombano* è un *Parco Locale di Interesse Sovracomunale* ai sensi dell'art. 34 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86, e successive modifiche (legge quadro sulle aree regionali protette), così come riconosciuto dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 03 luglio 2002 – n. 423/02 (*Riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale – Parco della Collina di San Colombano*).

Il Piano particolareggiato indica le modalità di intervento di ogni parte del territorio del Parco, ai fini della tutela e della valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali e d'uso, anche in funzione di un suo uso ricreativo e didattico, in coerenza ai *criteri di gestione e pianificazione* definiti dall'ente provinciale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il provvedimento dirigenziale del direttore del Servizio Parchi della Provincia di Milano, del 5 marzo 2003, Prot. n. 10230/1560/02, *Determinazione dei criteri di gestione e pianificazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano*, successiva all'atto deliberatorio di riconoscimento, determina le modalità di pianificazione e gestione del Parco, stabilendo:

... *Modalità di pianificazione*

... *lo strumento di pianificazione del parco si articolerà in una fase analitica e una fase propositiva strettamente correlate e consequenziali...*

Contenuti minimi della fase analitica della pianificazione:

- *rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche;*
- *rilievo delle valenze geologiche;*
- *rilievo delle valenze naturalistiche;*
- *rilievo del contesto territoriale;*
- *ricognizione della pianificazione settoriale.*

Contenuti minimi della fase propositiva della pianificazione.

*La fase propositiva, partendo dai risultati della fase analitica, definirà le linee di sviluppo del parco in coerenza sia con il PTCP, sia con la pianificazione settoriale, con i seguenti contenuti minimi:*

- *azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;*
- *modalità di salvaguardia del paesaggio agricolo e di difesa di specificità delle colture presenti nell'ambito;*
- *modalità di recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo, delle aree degradate o soggette ad escavazione tramite interventi di rinaturazione;*
- *modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;*
- *utilizzo di specie vegetali e faunistiche autoctone con preferenza per i genotipi locali;*
- *disciplina della fruizione ricreativa, didattica e culturale;*
- *sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, con i relativi punti di sosta e/o osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale e con particolare riguardo alle categorie di disabili;*
- *raccordo con le aree collinari potenzialmente oggetto di un futuro ampliamento del parco;*
- *raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;*
- *mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture con impatto territoriale significativo;*

Il Piano particolareggiato è costituito da elaborati di carattere analitico, elaborati a carattere di indirizzo ed elaborati a carattere prescrittivo, secondo l'individuazione di cui al seguente elenco.

Elaborati di carattere analitico:

- Relazione;
- Allegati grafici alla Relazione;
  - Tav. 1 *Inquadramento territoriale*  
su base cartografica C.T.R., scala 1:10.000;
  - Tav. 2 *Caratteri ambientali naturali. Orografia*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:10.000;
  - Tav. 3 *Caratteri ambientali naturali. Morfologia*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:10.000;
  - Tav. 4 *Caratteri ambientali naturali. Geomorfologia e aree boscate*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:10.000;
  - Tav. 5 *Caratteri ambientali naturali. Carta di sintesi*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 6 *Caratteri ambientali d'uso. Uso agricolo*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 7 *Caratteri ambientali d'uso. Uso insediativo e infrastrutturale*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 8 *Caratteri ambientali d'uso. Carta di sintesi*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 8a *Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 9 *Piano di smaltimento dei rifiuti*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000.

Elaborati con disposizioni a carattere prescrittivo:

- Norme di attuazione;
- Tav. 1 *Individuazione del perimetro del Piano particolareggiato*  
su base cartografica C.T.R., scala 1:10.000;
- Tav. 2 *Vincoli di carattere sovracomunale e azionamento di PRG*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;

- 
- norme morfologiche (per recinzioni, serre per l'agricoltura, ecc.);
  - definizione attività produttive ed infrastrutture compatibili con il parco, con riferimento ai nuovi insediamenti ed alle attività già esistenti all'istituzione del PLIS.

- Tav. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale.*  
*Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
  - Tav. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale.*  
*Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di*  
*interesse generale*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000;
- Elaborati con disposizioni a carattere di indirizzo
- Tav. 5 *Unità del sistema ambientale ed unità di paesaggio*  
su base fotogrammetrica comunale, scala 1:5.000

## **Articolo 2 Inquadramento normativo, modalità di approvazione e validità del Piano particolareggiato**

I parchi locali di interesse sovracomunale sono definiti dall'art. 34 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86, e successive modifiche, *legge quadro sulle aree regionali protette*.

L'espressione del Parco costituisce e pone sul territorio un grado di vincolo di tipo puramente locale, espressione, nella pianificazione urbanistica, dell'esplicita volontà dell'amministrazione competente, pertanto la sua istituzione non fa scattare il vincolo paesistico di cui all'art. 146, comma 1, lettera f), del D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

La L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia*, ai sensi dell'art. 3, c. 58, ha trasferito alle province le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale relative:

- al loro riconoscimento su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
- alla determinazione delle modalità di pianificazione e gestione;
- alla erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori.

La Regione Lombardia con la Deliberazione di Giunta del 1 ottobre 2001 – n. 7/6296, *L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 – delega alle Province delle Funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86*, in coerenza a quanto disposto dalla L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha delegato alle province le competenze in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale <sup>2</sup>.

La Provincia di Milano con la Deliberazione di Giunta del 3 luglio 2002 – n. 423/02, atti n. 117339/1560/02<sup>3</sup>, ha riconosciuto il Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato *Parco della Collina di San Colombano*, istituito dal Comune di San Colombano al Lambro.

<sup>2</sup> La delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>3</sup> La Deliberazione di Giunta Provinciale:

*Vista la richiesta di Riconoscimento del parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato Parco della Collina di San Colombano, presentata in data 2 maggio 2002 dal Comune di San Colombano al Lambro;*

*... Visto il Protocollo di intesa tra le province di Milano, Pavia e Lodi e i Comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, Miradolo Terme, Inverno-Monteleone e S. Angelo Lodigiano, per l'istituzione del Parco locale di*

La Provincia di Milano con la Deliberazione di Giunta del 20 dicembre 2002 – n. 941/02, atti n. 204725/1560/02, ha approvato i *Criteri e modalità di pianificazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in Provincia di Milano* <sup>4</sup>.

Il provvedimento dirigenziale del direttore del Servizio Parchi della Provincia di Milano, del 5 marzo 2003, Prot. n. 10230/1560/02, *Determinazione dei criteri di gestione e pianificazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano*, ha determinato le modalità di pianificazione e gestione del Parco.<sup>5</sup>

La stessa sopraccitata Deliberazione di Giunta Provinciale del 20 dicembre 2002 – n. 941/02, al punto 3. *Aspetti procedurali*, specifica:

- *il predetto strumento, prima della sua adozione da parte dell'Ente gestore e dei comuni interessati deve essere sottoposto a parere preventivo da parte della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale, che si esprimerà previa istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Parchi della Provincia di Milano;*
- *gli statuti, le convenzioni fra Comuni ed ogni altra forma, comunque denominata, per la gestione dei PLIS dovranno essere sottoposti, in caso di nuova approvazione o modifica degli esistenti, al parere di Provincia di Milano che si sostanzierà in una verifica di rispetto delle modalità di gestione prescritte.*

Il Piano particolareggiato ha la validità di dieci anni.

Sono ammesse modifiche al Piano, dopo la sua approvazione previa la verifica da parte dell'Ente Provinciale della sussistenza dei requisiti costitutivi di cui al provvedimento di riconoscimento del PLIS. (Cfr. nota 4).

Sono ammessi futuri ampliamenti del perimetro del Parco ai territori ricadenti nei Comuni di Graffignana (Lo), S. Angelo Lodigiano (Lo), Miradolo Terme (Pv), Inverno-Monteleone (Pv), secondo quanto disciplinato:

- dal punto 7.8. dell'Allegato 1, *criteri per l'esercizio da parte delle province della delega di funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e dell'art. 3, comma 58, della L.r. 5 gennaio 2000, n. 1, della Deliberazione di Giunta Regionale 1 ottobre 2001 – n. 7/6296;*

---

*interesse sovracomunale delle Colline di San Colombano, approvato anche da Provincia di Milano con deliberazione del Consiglio Provinciale del 4.5.1999, atti n. 1978/3268/91;*

*... Ritenuto di poter procedere al riconoscimento del parco limitatamente al perimetro interessante il Comune di San Colombano al Lambro, che possiede i necessari requisiti paesaggistici e naturalistici, con la possibilità successiva, previa intesa con le Province di Pavia e Lodi, di estendere il perimetro del Parco ai Comuni firmatari del citato Protocollo di intesa;*

**DELIBERA:**

- 1) *di riconoscere il Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato "Parco della Collina di San Colombano", istituito dal Comune di San Colombano al Lambro ...*
- 2) *di dare atto che il perimetro del parco potrà essere esteso ai Comuni di Graffignana (Lo), S. Angelo Lodigiano (Lo), Miradolo Terme (Pv), Inverno-Monteleone (Pv), previa intesa con le Province di Lodi e Pavia;*
- 3) *di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del Direttore del Servizio Parchi la determinazione delle modalità di pianificazione e gestione del Parco; ...*

<sup>4</sup> L'atto di deliberazione contiene in allegato il documento, *Linee guida per la pianificazione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale*, elaborato all'interno del Servizio Pianificazione Paesistica e Ambientale, quale contributo tecnico per la definizione delle modalità di pianificazione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale.

<sup>5</sup> I contenuti del provvedimento dirigenziale sono riportati nella nota 1 dell'art. 1 delle presenti Norme tecniche di Attuazione.



- dalla Deliberazione di Giunta Provinciale del 3 luglio 2002 – n. 423/02, atti n. 117339/1560/02, di riconoscimento del Parco (Cfr. nota n. 4);
- dal punto 3, *aspetti procedurali*, della Deliberazione di Giunta Provinciale del 20 dicembre 2002 – n. 941/02 *Criteri e modalità di pianificazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in Provincia di Milano* <sup>6</sup>.

### **Articolo 3 Rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti**

Il presente Piano particolareggiato costituisce variante parziale al Piano Regolatore Generale.

In relazione alle politiche e scelte di pianificazione territoriale, paesistico-ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale si fa riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano (P.T.C.P.), quale strumento di programmazione generale e di definizione degli indirizzi strategici<sup>7</sup>.

Il P.T.C.P., individua, ai sensi dell'art. 34 della L.r. 86/1983, il Parco delle Collina di San Colombano come Parco locale di interesse sovracomunale in fase di riconoscimento, sottoponendolo, fino all'approvazione dello strumento di pianificazione e gestione, a salvaguardia, attraverso il divieto di trasformazione e uso del suolo<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Punto 3 – *Aspetti procedurali*.

*Per quanto concerne gli aspetti procedurali si rinvia a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.G.R. 1° ottobre 2001, tuttavia si ritiene utile specificare i seguenti aspetti:*

- ...
- *nel caso di richiesta di ampliamento di un PLIS già riconosciuto, andrà inoltrata al Servizio Parchi di Provincia di Milano la seguente documentazione:*
  - *a planimetria in scala 1:10.000, realizzata sulla carta tecnica regionale e raffigurante il perimetro del parco ampliato, su supporto cartaceo e digitale;*
  - *stralcio dello strumento urbanistico vigente relativo alle nuove aree;*
  - *relazione descrittiva, corredata da una o più planimetrie in scala adeguata, che evidenzii le caratteristiche e le emergenze naturalistiche, geologiche, paesaggistiche e/o storico culturali dell'area oggetto di ampliamento e illustri le gli elementi fondamentali quale la rilevanza strategica al fine di una ricucitura di una frammentazione del territorio, la presenza di particolari emergenze, la creazione di corridoi ecologici di connessione del sistema delle aree protette ecc.;*
  - *copia dello statuto del consorzio o della convenzione o dell'atto di accordo comunque denominato costitutivo della forma di gestione oppure, in alternativa, un provvedimento dell'ente gestore che manifesti formalmente la sua volontà riguardo all'ampliamento.*

<sup>7</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Milano

*Titolo III - Rapporti tra il P.T.C.P. e gli altri strumenti di pianificazione statale, regionale e provinciale – regime delle intese.*

*Art. 17 – Rapporti tra il P.T.C.P. e la pianificazione e programmazione regionale*

...

4. *L'efficacia della variante generale al PTCC del Lodigiano, approvato con D.C.R. 29 Luglio 1999, n. VI/1295, relativamente ai territori dei Comuni di Cerro al Lambro, san Colombano al Lambro e san Zenone al Lambro, cessa alla data di entrata in vigore del presente P.T.C.P..*

<sup>8</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Allegati.*

*Repertorio A.*

*Vincoli relativi al sistema delle Aree Protette.*

*Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) ai sensi dell'art. 34 della L.r. 86/1983.*

*... Per tutti i nuovi ambiti di tutela scattano le salvaguardie che vietano le trasformazioni ed il consumo di suolo.*

La Collina di San Colombano rappresenta una delle otto unità paesistico-territoriali<sup>9</sup> in cui il P.T.C.P. suddivide il territorio provinciale<sup>10</sup>.

Il P.T.C.P., all'interno della *Relazione generale (Tutela e valorizzazione del sistema paesistico-territoriale. Struttura del territorio: Unità paesistico-territoriali)*, definisce l'unità paesistico-territoriale della *Collina di San Colombano*<sup>11</sup> e per essa individua il *Programma di azione paesistica*<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Norme di attuazione.*

*Parte II – Sistemi territoriali.*

*Titolo I – Art. 29 Unità paesistico – territoriali*

1. Il P.T.C.P., in attuazione delle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce quali Unità paesistico-territoriali, gli ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale con riferimento alle principali conformazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi d'uso del suolo e alle forme dell'insediamento, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Il P.T.C.P. individua alla Tavola 6 e ne descrive le relative peculiarità alla Relazione generale, le unità paesistico-territoriali che definiscono la struttura del territorio provinciale. Le azioni strategiche di livello provinciale che concorrono a qualificare e valorizzare il paesaggio sono contenute al successivo Capo IV e articolate, in riferimento alle diverse Unità, nella Relazione generale.
3. Politiche, strategie, strumenti ed interventi di gestione del territorio dovranno riferirsi in maniera unitaria e coordinata alle peculiarità delle unità paesistico territoriali. Tali Unità costituiscono per i Comuni riferimento essenziale per lo sviluppo dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli strumenti di pianificazione comunale possono individuare unità paesistico-territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione delle relative componenti costitutive. Tali specificazioni concorrono alla determinazione della valenza paesistica dello strumento urbanistico comunale, di cui all'art. 25.

<sup>10</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Relazione generale*

*Tutela e valorizzazione del sistema paesistico-territoriale.*

*Struttura del territorio: Unità paesistico-territoriali.*

... Sono state individuate 8 Unità paesistico-territoriali articolate in 28 sotto-unità che descrivono il contesto ambientale e paesistico più specifico (Colline Briantee, Collina di San Colombano, Alta pianura terrazzata, Alta pianura asciutta, Alta pianura irrigua, Media pianura irrigua e dei fontanili, Bassa pianura irrigua, Valli dei corsi d'acqua); per ciascuna unità vengono individuate le proposte di azione paesistica sviluppate dalla Provincia ai fini della valorizzazione dei paesaggi che caratterizzano i diversi ambiti territoriali.

<sup>11</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Relazione generale*

*Tutela e valorizzazione del sistema paesistico-territoriale.*

*Struttura del territorio: Unità paesistico-territoriali.*

*Collina di San Colombano al Lambro*

La Collina di San Colombano al Lambro rappresenta una singolarità orografica e paesistica molto riconoscibile all'interno di un contesto territoriale di pianura. Essa presenta versanti a morfologia variata e conformazione prevalentemente argillosa o con il substrato roccioso a debole profondità, all'interno dei quali si possono individuare porzioni modellate dai terrazzamenti artificiali, tipici della coltivazione a vigneto specializzato, che costituisce una pratica intensiva su tutto il rilievo. I versanti naturali, che presentano una frequente copertura arborea a bosco, sono interessati da incisioni spesso profonde che costituiscono gli assi di drenaggio di tutta l'emergenza collinare.

L'area si presenta caratterizzata fin dal '700 da una polverizzazione della proprietà fondiaria che ha inciso in modo evidente sulle forme del paesaggio attraverso elementi quali la fitta rete di viabilità di adduzione ai poderi, i sistemi di chiusura dei campi e le specifiche modalità della coltivazione a ritocchino.

Questo ambiente del tutto particolare e sicuramente anomalo rispetto alla completa uniformità del contesto da cui la collina emerge, è parzialmente compromesso a causa del parziale abbandono della pratica della viticoltura come attività prevalente e dalla edificazione sporadica e abusiva che ha snaturato il tipico edificio rurale della collina...

<sup>12</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Relazione generale*

*Tutela e valorizzazione del sistema paesistico-territoriale.*

*Struttura del territorio: Unità paesistico-territoriali.*

Le politiche e le strategie degli strumenti di intervento e di gestione del territorio del presente Piano particolareggiato sono coerenti ai *Programmi di azione paesistica* promossi dal P.T.C.P. per ogni unità paesistico-territoriale<sup>13</sup>.

*Collina di San Colombano al Lambro, Programma di azione paesistica.*

- Istituzione, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Collina di San Colombano;

...

- realizzazione di percorsi ciclabili in continuità con i territori limitrofi alla collina e valorizzazione degli elementi storici, tra cui il Castello Barbarossa, e di quelli naturalistici;

...

- promozione della fruibilità turistica della collina attraverso il recupero dei fabbricati rurali esistenti ai fini di un uso agrituristico e la valorizzazione del paesaggio agrario vitivinicolo;

- promozione della coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale, in particolare della vite, fondamentale anche per la stabilizzazione idrogeologica della collina.

*Norme di attuazione.*

*Parte II – Sistemi territoriali.*

*Titolo I – Capo IV – Azioni Strategiche*

*Art. 70 – programmi di azione paesistica*

5. La provincia, al fine dello sviluppo sostenibile del proprio territorio e di un recupero dei valori paesistico-ambientali, persegue il progetto strategico di sviluppo del paesaggio di cui al Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio). Tutte le azioni che si riferiscono al recupero e valorizzazione di luoghi ed emergenze storico architettoniche ed archeologiche, degli ambiti paesistici, naturali e fluviali, dello sviluppo degli ecosistemi, della fruizione culturale e sociale rientrano nei Programmi di Azione paesistica così come definiti dall'rt. 23 del PTPR.

Tali programmi mirano alla valorizzazione delle unità paesistico-territoriali attraverso le seguenti azioni.

- a) realizzazioni di percorsi ciclopedonali ai fini dello sviluppo turistico e fruitivo;
  - b) incentivi allo sviluppo turistico e fruitivo mediante la promozione di eventi e programmi culturali con l'individuazione di poli culturali;
- ...
- d) incentivi per il recupero e la valorizzazione degli ambiti paesistici di maggior pregio quali quelli tutelati dal D.lgs. n. 490/1999 e delle emergenze storico archeologiche di cui agli artt. dal 38 al 41;
  - g) interventi a sostegno delle aziende agricole quali presidi diffusi del territorio rurale strumentali alla riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incentivi e specifici accordi con gli operatori agricoli e le amministrazioni comunali;
  - h) valorizzazione del patrimonio ambientale ed storico/culturale, costituito da ville storiche, giardini, palazzi, architettura industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la realizzazione di circuiti turistico-culturali;
  - i) incremento dell'equipaggiamento forestale attraverso azioni di rimboschimento e la creazione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità;
  - j) promozione, in accordo con le Amministrazioni locali, di manifestazioni culturali ed interventi di riqualificazione paesistica all'interno dei parchi culturali;

<sup>13</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

*Norme di attuazione.*

*Parte I – Disposizioni generali.*

*Titolo III - Art. 25 Riconoscimento dello strumento urbanistico comunale quale atto a maggior definizione paesistica ai sensi dell'art. 6 del PTPR*

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare contenuti paesistico ambientali di maggior dettaglio, approfondendo a scala locale i temi e le modalità di trasformazione trattati nella Parte II delle presenti norme, nel rispetto degli indirizzi e delle strategie del P.T.C.P.. In tal caso la valutazione di compatibilità, di cui all'art. 22, riporta la dichiarazione di valenza paesistica dello strumento urbanistico e lo stesso entra a far parte degli atti costitutivi del "Piano del Paesaggio Lombardo", quale atto a maggiore definizione, le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati.
2. Le indicazioni a specifica valenza paesistica, conseguenti agli adempimenti degli strumenti urbanistici comunali, costituiscono, ai sensi dell'art. 24 del PTPR, aggiornamenti e integrazioni del P.T.C.P..

L'approvazione del presente Piano necessita del preventivo parere provinciale di compatibilità al P.T.C.P.<sup>14</sup>.

## **Articolo 4 Indici e parametri urbanistici ed edilizi e definizione generali**

Gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici, che regolamentano gli interventi secondo le disposizioni del presente Piano particolareggiato, sono da impiegarsi nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale Vigente.

Il presente Piano particolareggiato ha operato quattro diversi sistemi di classificazione di tutte le aree comprese nell'ambito territoriale di riferimento, raggruppandole in base alle seguenti quattro tematiche:

- *sotto-unità naturali del sistema ambientale,*  
comprendono tutte le aree, in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, boschive, panoramiche e di degrado;
- *sotto-unità d'uso del sistema ambientale;*  
comprendono tutte le aree, ricadenti nel perimetro del Parco, in base alle loro destinazioni d'uso, agricolo, insediativo, *della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale;*
- *unità di sistema ambientale,*  
individuano ambiti territoriali unitari contraddistinti per caratteristiche ambientali, naturali e d'uso, omogenee;
- *unità di paesaggio,*  
individuano ambiti collinari, corrispondenti a più unità ambientali, sulla base dell'unitarietà dei caratteri del paesaggio.

In base alla classificazione relativa ai quattro tematismi sopra descritti per ogni area o ambito il Piano individua e specifica la tipologia e le modalità degli interventi ammessi, attraverso disposizioni normative di carattere prescrittivo e disposizioni di indirizzo, secondo quanto di seguito meglio specificato.

*Sotto-unità naturali del sistema ambientale:*

in base alle caratterizzazioni naturali per ogni area vengono individuati, con valenza prescrittiva, gli interventi di trasformazione naturalistica ammessi e definite le modalità di

---

<sup>14</sup> *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

*Norme di attuazione.*

*Parte I – Disposizioni generali.*

*Titolo III - Art. 22 Valutazione di compatibilità-Procedura*

...

2. *La Provincia valuta altresì la compatibilità rispetto al P.T.C.P. dei Piani attuativi di interesse sovracomunale ...*

3. *L'esito della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani attuativi di interesse sovracomunale assume il valore di parere di compatibilità, di incompatibilità ovvero di compatibilità condizionata. In tale ultimo caso il parere provinciale contiene le osservazioni rispetto alle quali si richiede al Comune di uniformarsi in sede di definitiva approvazione.*

...

attuazione in funzione dei diversi gradi di salvaguardia e forme di riqualificazione individuati per ogni ambito.

*Sotto-unità d'uso del sistema ambientale:*

in base alle caratterizzazioni per ogni area vengono individuati, con valenza prescrittiva, in subordine al rispetto delle prescrizioni di cui alle sotto-unità naturali, i diversi possibili interventi di trasformazione edilizia e urbanistica ammessi e definite le modalità di attuazione.

*Unità di sistema ambientale:*

in base alle caratterizzazioni per ogni unità vengono individuate le disposizioni a carattere di indirizzo, volte a fissare gli obiettivi per l'attività di gestione del Parco.

*Unità di paesaggio:*

in base alle caratterizzazioni per ogni unità vengono individuate le disposizioni a carattere di indirizzo per i futuri strumenti della pianificazione urbanistica di livello locale e sovracomunale.

## TITOLO 2. SOTTO-UNITA' DI SISTEMA AMBIENTALE

### Articolo 5 Suddivisione del sistema ambientale in sotto-unità

Tutte le aree comprese nel perimetro del Parco della Collina di San Colombano sono state classificate sia in base all'omogeneità dei caratteri ambientali naturali che in base all'omogeneità dei caratteri ambientali d'uso.

Tali classificazioni sono individuabili sugli elaborati grafici di Piano di seguito descritti:

- tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*, che individua e classifica le area in base alle caratteristiche naturali del sistema ambientale, morfologiche, idrografiche, boschive, panoramiche e di degrado;
- tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*, che individua e classifica le area in base alle caratteristiche d'uso del sistema ambientale, agricolo, insediativo e della mobilità.

**Le sotto-unità naturali del sistema ambientale individuano, per ogni area, gli interventi di trasformazione naturalistica ammessi definendone le modalità di attuazione, in funzione dei diversi gradi di salvaguardia e forme di riqualificazione individuati per ogni ambito.**

**Le sotto-unità d'uso del sistema ambientale individuano, in subordine al rispetto delle prescrizioni di cui alle sotto-unità naturali, i diversi possibili interventi di trasformazione edilizia e urbanistica ammessi e ne definiscono le modalità di attuazione.**

### Articolo 6 Sotto-unità naturali del sistema ambientale

Le sotto-unità naturali del sistema ambientale comprendono tutte le aree, ricadenti nel perimetro del Parco, in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche, boschive, panoramiche e di degrado.

**Ogni sotto-unità naturale del sistema ambientale:**

- in base ai diversi livelli di vulnerabilità rilevati per ogni ambito;
- in coerenza alla legislazione vigente a livello nazionale e regionale, alle disposizioni normative e di indirizzo del P.T.C.P. di Milano ed alle prescrizioni del PRG comunale;

**sulla base della seguente classificazione:**

- *sotto-unità morfologica;*
- *sotto-unità idrografica;*
- *sotto-unità boschiva;*
- *sotto-unità panoramica;*
- *sotto-unità di recupero;*

**individua, in funzione dei diversi gradi di salvaguardia e forme di riqualificazione definite per ogni area compresa nelle sotto-unità, gli interventi di trasformazione naturalistica ammessi e ne definisce le modalità di attuazione.**

## 6.1 Sotto-unità morfologica

La *sotto-unità morfologica* individua e raggruppa tutte le aree, in base al loro diverso grado di acclività, nelle quattro seguenti classi:

- a bassa acclività, <10%;
- a media acclività, tra 10% e 20%;
- ad elevata acclività tra 20% e 35%;
- a forte acclività >35%.

In base all'appartenenza di ogni area ad una delle quattro classi, sopra definite, per come individuata sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*), il Piano particolareggiato individua gli interventi ammessi e ne definisce le modalità di attuazione secondo quanto di seguito disciplinato.

### 6.1.1 Versanti a bassa e media acclività, con pendenza fino al 20%

#### *Ambiti interessati*

La sotto-unità comprende tutti i terreni con un'inclinazione della superficie topografica inferiore al 20%.

I terreni a bassa e media acclività sono prevalentemente localizzati nei seguenti ambiti collinari:

- nord occidentale, con terreni a bassa acclività ;
- altopiano collinare, con terreni a bassa acclività ;
- versante sud orientale, con terreni a media acclività.

#### *Obiettivi*

Si tratta delle aree per lo sviluppo e la pratica delle attività collinari, i principali obiettivi del Piano per tali sotto-unità sono:

- mantenimento e sostegno dell'attività agricola;
- salvaguardia del paesaggio agricolo e difesa delle specificità colturali presenti nell'ambito;
- recupero delle aree degradate;
- recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico;
- individuazione e regolamentazione degli interventi, delle attività e delle infrastrutture compatibili con il Parco;
- incentivazione delle attività agricole biologiche;
- individuazione degli interventi di facilitazione della fruizione ricreativa, didattica e culturale;
- valutazione degli interventi in coerenza a possibili, futuri, ampliamenti del Parco alle restanti aree collinari.

#### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

Nelle aree comprese in queste sotto-unità sono ammessi tutti gli interventi definiti per le sotto-unità d'uso del sistema ambientale, *sotto-unità agricola*, *sotto-unità insediativa* e *sotto-unità della mobilità*, in cui esse ricadono, subordinatamente al rispetto della disciplina degli interventi per le

aree eventualmente comprese in tutto o in parte nelle restanti sotto-unità naturali del sistema ambientale, *sotto-unità idrografica*, *sotto-unità boschiva*, *sotto-unità panoramica*, *sotto-unità di recupero*.

### **6.1.2 Versanti ad elevata e forte acclività, con pendenza superiore al 20%**

#### ***Ambiti interessati***

La morfologia del colle è caratterizzata da un ripiano subpianeggiante nella parte altimetricamente più elevata, contornato da valli profondamente incise e più o meno articolate.

La sotto-unità ad elevata acclività comprende tutti i terreni, disposti sui versanti, con inclinazione della superficie topografica compresa tra il 20% e il 35 %.

La sotto-unità a forte acclività comprende tutti i terreni con inclinazione della superficie topografica superiore al 35%. Si tratta dei versanti delle incisioni vallive a morfologia più accentuata, che rivestono un ruolo fondamentale per il drenaggio idrico superficiale, particolarmente vulnerabili sotto il profilo idrogeologico.

#### ***Obiettivi***

L'acclività è di norma da considerarsi tra le cause principali dei dissesti.

I principali obiettivi del Piano per i versanti del colle e delle incisioni vallive ad elevata e forte acclività sono:

- di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, attraverso interventi di rinsaldamento del terreno;
- di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale naturale;
- di contenimento del diffondersi degli incolti.

#### ***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Tutte le aree comprese nelle sotto-unità ad elevata e forte acclività vengono sottoposte a particolare tutela idrogeologica.

Nelle aree sottoposte a particolare tutela idrogeologica valgono le prescrizioni di seguito riportate.

Per le aree della sotto-unità ad elevata acclività sono ammessi i seguenti interventi:

- di rinsaldamento dei terreni incolti mediante impianto di colture arboree da frutto, non ombreggiando o pregiudicando l'accesso ai vigneti.

Per le aree della sotto-unità a forte acclività sono ammessi gli interventi:

- oltre a quelli di cui al punto precedente, date le obiettive difficoltà legate alle forti pendenze, anche di rinsaldamento dei terreni incolti mediante imboscamento con piante per colture arboree da legno, sentito il preventivo parere dell'Ente gestore del Parco, e attraverso il solo impiego delle specie tipiche locali, non ombreggiando o pregiudicando l'accesso ai vigneti.

Per le aree delle due sotto-unità, ad elevata e forte acclività, sono ammessi i seguenti interventi:

- opere finalizzate alla tutela e al mantenimento dei boschi esistenti, secondo quanto disposto dal successivo *Articolo 6.3 Sotto-unità boschiva*;
- il taglio delle colture arboree con reimpianto delle stesse, nel rispetto delle norme di cui al successivo *Articolo 6.3 Sotto-unità boschiva*;



- realizzazione di opere per la difesa idraulica;
- opere di carattere infrastrutturale solo attraverso preventiva autorizzazione;
- per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano sono ammesse unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Per le aree delle due sotto-unità, ad elevata e forte acclività, non sono ammessi i seguenti interventi:

- che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelli disciplinati dal successivo *Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole*, che in questo caso dovranno essere, sempre, preventivamente autorizzati dall'Ente gestore del Parco;
- l'installazione o l'ampliamento di alcun manufatto, compresa la posa di serre o coperture, neanche in via provvisoria, con la sola esclusione delle recinzioni, nel rispetto di quanto disciplinato dall'*Articolo 14 Recinzioni* delle presenti norme e della segnaletica, da realizzarsi nel rispetto di quanto disciplinato dall'*Articolo 17 Segnaletica* delle presenti norme.

Per tutte le aree è previsto inoltre il mantenimento del reticolo scolante e della viabilità interpodereale a favore degli stillicidi lungo il fondovalle.

Nelle aree comprese in queste sotto-unità sono ammessi gli interventi definiti per le sotto-unità d'uso del sistema ambientale, *sotto-unità della mobilità*, in cui esse ricadono.

## 6.2 Sotto-unità idrografica

### *Ambiti interessati*

La sotto-unità naturale idrografica comprende i torrenti ed i fossi naturali per come individuati sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*), ed i fontanili presenti all'interno del perimetro del Parco, per i quali il presente il Piano Particolareggiato individua gli interventi ammessi e ne definisce le modalità di attuazione secondo quanto di seguito disciplinato.

### *Obiettivi*

*L'elevato numero di corsi d'acqua ed il loro andamento sono elementi indicativi della relativa impermeabilità dei terreni superficiali affioranti sul Colle. Il reticolo idrografico si presenta poco gerarchizzato e conserva caratteri di naturalità; allo sbocco in pianura, però, la quasi totalità di torrenti e fossi collinari ha subito la rettificazione del tracciato e molto spesso la tombinatura dell'alveo.*

Il Piano fissa obiettivi di Salvaguardia e di corretta regimazione del reticolo idrografico naturale.

### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

Lungo la rete irrigua, per come individuata, è vietato apportare variazioni al corso delle acque mediante chiuse, petraie, scavi negli alvei e nei fossi, torrenti o scolatori; su di essa sono unicamente ammessi interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e di miglioramento della regimazione delle acque.

Non sono ammessi nuovi interventi di tombinatura, ad esclusione dei seguenti:

- interventi necessari a garantire la creazione degli accessi ai fondi,

- interventi necessari a garantire intercomunicabilità tra la rete viaria;
- interventi necessari a garantire connessione con i servizi;
- interventi di messa in sicurezza;
- interventi di regimazione ritenuti indispensabili;

da attuarsi, tutti, dietro preventivo parere favorevole rilasciato dall'Ente gestore del Parco.

Ogni proprietario è tenuto a curare la manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione che attraversano il fondo o scorrono al suo limitare secondo quanto disciplinato dagli artt. 34 e 35 del *Regolamento Comunale di Polizia Rurale*.

Tutti gli interventi di carattere regimatorio in alveo, fuori alveo, compreso eventuali opere di presa da mascherare dovranno essere solidali ai canoni dell'ingegneria naturalistica (rampe, scogliere, viminate, palizzate a doppia camera o a camera semplice, serrette, pennelli, briglie, fascinate, rinsaldamento di scarpate arginali con copertura diffusa di salici).

L'Ente gestore del Parco dovrà provvedere ad attuare i seguenti interventi:

- codificare, registrare, accatastare ognuno dei rivi che incidono sulla rete idrografica della Collina di San Colombano;
- reperire informazioni dettagliate e precise sulle caratteristiche e sulle peculiarità di questi brevi corsi d'acqua attraverso indagini e studi idraulici più approfonditi;
- acquisire, nel medio-lungo periodo, la proprietà dei rivi, che attualmente ricadono su superficie interamente private, attraverso forme più o meno coatte di appropriazione, con contropartita in permuta o a libera contrattazione;
- rilevare le opere di prelievo e/o scarico su tutta la rete idrica del Colle e verificarne la regolarità delle autorizzazioni;
- fissare, in funzione alle diverse portate rilevate, i volumi minimi da garantire a salvaguardia della fauna ittica;
- monitorare lo stato chimico-fisico delle acque superficiali mediante analisi batteriologiche e chimiche, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento ed alterazioni dello stato igienico-sanitario;
- rilevare metodicamente, in modo ordinato e costante, i dati meteorologici con stazioni meteo climatiche di tipo fisso da dislocare in area Parco, al fine di approfondire la conoscenza di tutti gli accadimenti climatici e di previsione di fenomeni catastrofici, integrandosi alla rete di rilevamento provinciale e regionale.

### **6.3 Sotto-unità boschiva**

#### ***Ambiti interessati***

La sotto-unità boschiva comprende tutti i popolamenti boschivi rilevati all'interno del perimetro del Parco, individuati con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*) e comunque individuabili secondo la *Definizione di bosco* di cui all'art. 3 della L.r. 28 ottobre 2004, n. 27.

### **Obiettivi**

Conservazione e ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

Avvio di processi di riqualificazione ambientale e di programmazione forestale a favore di un ripristino delle cenosi più caratteristiche e autoctone.

Ripopolamenti con specie autoctone arbustive, arboree, palustri, rinfrancanti con tecniche di ingegneria naturalistica.

Sviluppo degli areali del sistema bosco fino alla realizzazione dei *corridoi ecologici primari*, da ottenersi per connessione delle attuali macchie boscate, che con continuità favoriscano la migrazione della fauna, la presenza di zone di rifugio diurno e di nidificazione, secondo l'individuazione di cui all'elaborato grafico di Piano (tavola n. 2 *Vincoli di carattere sovracomunale e azzonamento di PRG*) e in base alle particolari prescrizioni di cui al successivo art. 19 *Corridoio ecologico e direttrici di permeabilità*.

### **Interventi ammessi e modalità di attuazione**

L'elaborato grafico di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*) individua i popolamenti boschivi rilevati, che comprendono sia situazioni ascrivibili alle tipologie forestali descritte dal Piano di Indirizzo Forestale, riportate di seguito, sia formazioni di più difficile classificazione, accorpate nella categoria "*Formazioni non classificate*". Le tipologie forestali riscontrate risultano essere le seguenti:

- *robinieto puro;*
- *robinieto misto;*
- *formazioni non classificate;*
- *querzeti e quercu-carpineti;*
- *fasce boscate;*
- *formazioni longitudinali.*

Per ognuno dei raggruppamenti boschivi sopra elencati, ad integrazione delle disposizioni del *Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano decennio 2004-2014*, valgono le prescrizioni di seguito riportate.

*Robinieto puro.*

Sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi finalizzati all'eliminazione della Robinia; tali interventi, qualora interessanti popolamenti arborei ricadenti all'interno della *Sotto-unità morfologica. Versanti ad elevata e forte acclività* o dei *Corridoi ecologici primari*, sono attuabili in sola forma di rimboschimento con specie autoctone subordinatamente al rilascio del preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco.

*Robinieto misto; Fasce boscate; Formazioni longitudinali.*

Sono ammessi i seguenti interventi:

- ogni intervento finalizzato al mutamento d'uso della superficie forestale da attuarsi, per *compensazione*, attraverso le procedure di cui all'art. 27 delle *Norme di attuazione del Piano di*

*Indirizzo Forestale della Provincia di Milano*; tali interventi non sono attuabili per i popolamenti arborei ricadenti all'interno della *Sotto-unità morfologica. Versanti ad elevata e forte acclività* o dei *Corridoi ecologici primari*; per le formazioni di robinieti misti con presenza di Ontano nero valgono le forme di salvaguardia definite dal *Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano*.

*Querceti e quercu carpineti*.

Non sono ammessi i seguenti interventi:

- cambio di destinazione d'uso e sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie;
- taglio a raso delle piante di alto fusto, ovunque ubicate;
- introduzione di specie estranee all'ambiente naturale;
- installazione o ampliamento di alcun manufatto, compresa la posa di serre o coperture, neanche in via provvisoria, con la sola esclusione delle recinzioni, nel rispetto di quanto disciplinato dall'*Articolo 14 Recinzioni* delle presenti norme e della segnaletica, da realizzarsi nel rispetto di quanto disciplinato dall'*Articolo 17 Segnaletica* delle presenti norme.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano e compresi nei popolamenti boschivi di *Querceti e quercu-carpineti*; sono ammesse unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda le *Formazioni non classificate*, ogni intervento finalizzato al mutamento d'uso della superficie forestale da attuarsi, per *compensazione*, attraverso le procedure di cui all'art. 27 delle *Norme di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano*, non è attuabile per i popolamenti arborei ricadenti all'interno della *Sotto-unità morfologica. Versanti ad elevata e forte acclività* o dei *Corridoi ecologici primari*.

E' ammesso il mutamento del bosco spontaneo, cresciuto sui vigneti abbandonati previo il rilascio del preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del parco, della specifica autorizzazione provinciale e della compensazione prevista dal vigente ordinamento.

Gli interventi ammessi e le loro modalità di attuazione, nel rispetto delle Norme di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale medesimo, verranno inoltre più dettagliatamente esplicitati a seguito dell'effettuazione di uno studio floristico-vegetazionale, volto a ricondurre le diverse situazioni comprese all'interno della succitata categoria alle tipologie del Piano di Indirizzo Forestale.

L'abbattimento di querce autoctone fuori dal bosco è ammesso solo dopo l'ottenimento del preventivo parere favorevole da parte dell'Ente gestore del Parco.

Il taglio delle piante morte, che può essere richiesto dall'Ente gestore del Parco, può comunque essere effettuato, in qualsiasi momento dell'anno, solo dopo il rilascio di autorizzazione da parte dello stesso Ente.

La tutela della flora e della vegetazione spontanea sarà attuata mediante specifico regolamento, da stilarsi a cura dell'Ente gestore del Parco, contenente l'elenco delle specie floristiche protette.

Il Parco dovrà appoggiare e sostenere i proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile.

## 6.4 Sotto-unità panoramica

### *Ambiti interessati*

Si tratta dei numerosi siti panoramici, disposti sull'altopiano collinare, dai quali, data l'eccezionalità morfologica del rilievo collinare rispetto all'uniformità dei caratteri del suo piano di imposta, è possibile scorgere, ad ampio campo, il territorio vasto della pianura.

La peculiarità dei punti panoramici per il versante nord orientale, a più accentuata acclività, è anche dichiarata nel testo del Decreto Ministeriale di apposizione del vincolo paesaggistico ex lege 1497/1939, del 1965, interessante l'intero versante, in cui si sostiene: "... *la zona collinosa ha notevole interesse pubblico ... offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, nonché la visuale della bella campagna lodigiana.*"

Il presente Piano individua due tipologie di unità panoramiche:

#### *sotto-unità panoramica di primo livello*

riguarda i siti puntuali più rilevanti dei crinale spartiacque dell'altopiano, disposti nei punti più avanzati dei versanti collinari, ed altri in coincidenza delle strade "panoramiche" di sommità della collina;

#### *sotto-unità panoramica di secondo livello*

riguarda tutte le aree dell'altopiano collinare disposte al di sopra della quota altimetrica di 145,00 m.s.l.d.m.

Gli interventi ricadenti all'interno di tutte le aree panoramiche, per come individuate e contraddistinte con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*), sono da sottoporsi, in coerenza anche a quanto definito dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. di Milano, alla disciplina del presente articolo.

### *Obiettivi*

Salvaguardia dei luoghi panoramici e loro valorizzazione, attraverso interventi di sistemazione e facilitazione dell'accessibilità.

### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

#### *Sotto-unità panoramiche di primo e di secondo livello*

non sono ammessi i seguenti interventi:

- opere che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelle finalizzate al ripristino delle originali caratteristiche dei siti, con conseguente miglioramento delle condizioni di visibilità, attraverso il preventivo parere del Parco;
- opere infrastrutturali di qualsiasi natura, ad esclusione di quelle preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione del Parco;
- messa a dimora di colture arboree.

#### *Sotto-unità panoramiche di primo livello*

- all'interno delle sotto-unità non è ammesso alcun intervento di nuova edificazione;
- l'installazione di qualsiasi manufatto, all'interno della sotto-unità o nei suoi coni di libera visuale, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore del Parco e non dovrà in

alcun modo impedire o limitare la visibilità, in coerenza alle seguenti disposizioni: nel territorio collinare e comunque in tutte le zone del territorio comunale, in prossimità dei luoghi che offrono punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, le recinzioni, le siepi, le tende, eventuali pannellature di qualunque materiale costituite e manufatti similari (anche di carattere provvisorio o temporaneo), su proprietà private, non devono impedire le viste panoramiche dagli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico.

#### *Sotto-unità panoramiche di secondo livello*

- l'installazione di manufatti di qualsiasi natura, all'interno della sotto-unità o nei suoi coni di libera visuale, che possano impedire o limitare la visibilità dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione del Parco;
- al di fuori dei coni di visuale sopra definiti sono ammessi interventi di nuova edificazione, di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e di installazione di ogni altro manufatto, nei limiti e nelle modalità definiti all'Articolo 7.1.3 *Agricola dell'altopiano collinare*, delle presenti norme, subordinatamente al preventivo parere favorevole dal Parco, che si formulerà sulla specifica valutazione dei diversi casi nell'assoluto rispetto delle valenze ambientali e panoramiche dei diversi siti.

La disposizione e la tipologia della cartellonistica stradale e didattica sarà installata ad esclusiva discrezione del Parco.

Il Parco dovrà promuovere e sostenere gli interventi di facilitazione dell'accessibilità alle aree panoramiche e la loro sistemazione attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari delle aree o attraverso la pubblica acquisizione.

## **6.5 Sotto-unità di recupero**

La sotto-unità naturale di recupero comprende una serie di aree già interessate da fenomeni di degrado ambientale per erosioni, frane, deflusso difficoltoso delle acque e discariche, individuate dallo studio geologico, condotto a supporto del nuovo PRG, per le quali il Piano particolareggiato individua, di seguito, gli interventi ammessi e ne definisce le modalità di attuazione.

### **6.5.1 Erosioni**

#### *Ambiti interessati*

Si tratta di aree interessate da forme accentuate di erosione idrometeorica con incisioni del suolo secondo rivoli e solchi, causate dall'abbandono e successivo degrado dei terreni, individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*).

#### *Obiettivi*

Interventi per la corretta regimazione delle acque meteoriche e disincentivazione all'abbandono e successivo degrado dei fondi.

E' auspicata la pubblica acquisizione delle aree particolarmente degradate.

#### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

Sono ammessi unicamente interventi di ripristino di vecchi fossi, colatoi naturali e rivi.

## 6.5.2 Frane

### *Ambiti interessati*

Si tratta di aree interessate da piccole forme di dissesto idrogeologico legate soprattutto alla cattiva regimazione delle acque, individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*).

### *Obiettivi*

Limitazione dei fenomeni franosi.

E' auspicata la pubblica acquisizione di tali aree con successivi controlli e monitoraggi in relazione all'evoluzione dei fenomeni franosi.

### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

Non è ammesso nessun intervento ad esclusione di opere sistematorie.

## 6.5.3 Zone a deflusso difficoltoso delle acque

### *Ambiti interessati*

Si tratta di tre aree, individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*), con deflusso difficoltoso delle acque, nelle quali tendono a formarsi fenomeni di ristagno. Due di queste aree sono ubicate in prossimità del confine comunale occidentale, quella più a nord è causata dall'ostruzione antropica per colmata del fondovalle e quella più a sud dal sovralluvionamento del fondovalle causato dall'abbandono dei terreni e dalla cattiva manutenzione del torrente; l'altra zona a deflusso difficoltoso delle acque, presente sul confine comunale sud, è rappresentata da una non molto pronunciata depressione di cava abbandonata.

### *Obiettivi*

Miglioramento, attraverso interventi adeguati, del deflusso delle acque.

### *Interventi ammessi e modalità di attuazione*

Sono ammessi unicamente interventi di pulizia idraulica finalizzati al miglioramento e ripristino del regolare deflusso delle acque.

## 6.5.4 Discariche

### *Ambiti interessati*

Si tratta di un area, ricadente all'interno del perimetro del Parco, posta in ambito nord occidentale, tra la Strada Comunale delle Vignole e la Strada Vicinale dei Boschetti, impiegata in passato per l'accumulo di materiali edili di discarica di vari tipi, per come individuata con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 3 *Sotto-unità naturali del sistema ambientale. Sotto-unità morfologica, idrografica, boschiva, panoramica e di recupero*).

### *Obiettivi*

Ripristino dello stato dei luoghi e divieto di discarica abusiva.

***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Sono ammessi unicamente interventi di ripristino dello stato dei luoghi.

**Articolo 7 Sotto-unità d'uso del sistema ambientale**

Le sotto-unità d'uso del sistema ambientale comprendono tutte le aree, ricadenti nel perimetro del Parco, in base alle loro destinazioni d'uso agricolo, insediativo e della mobilità.

**Ogni sotto-unità d'uso del sistema ambientale:**

- in coerenza alla legislazione vigente ed alle disposizioni normative del PRG comunale e del P.T.C.P. di Milano;

**sulla base della seguente classificazione:**

- *sotto-unità agricola;*
- *sotto-unità insediativa;*
- *sotto-unità della mobilità.*

**individua, per ogni area compresa nelle sotto-unità, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica ammessi, in subordine al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente Articolo 6 Sotto-unità naturali del sistema ambientale e ne definisce le modalità di attuazione.**

**7.1 Sotto-unità agricola****7.1.1 Agricola pedecollinare*****Ambiti interessati***

Si tratta delle aree comprese nella fascia di raccordo tra i versanti collinari e il piano fondamentale della pianura, per come individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*).

Sono le aree agricole che, pur presentando aspetti analoghi alle zone agricole di pianura, sono interessate da caratteristiche morfologiche e geologiche particolari, quali avvallamenti o rilevati, dalla presenza di corsi d'acqua di origine naturale e artificiale o di zone umide, dalla presenza di vegetazione di particolare valore ambientale.

***Obiettivi***

Salvaguardia ambientale e paesaggistica, recupero dei manufatti agrari, sviluppo e diversificazione delle attività agricole, facilitazioni per l'accessibilità e la visitabilità turistica

***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Nelle *zona agricola pedecollinare* si applicano le disposizioni di seguito riportate, in subordine al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6.2 *Sotto-unità idrografica* 6.3 *Sotto-unità boschiva*, per le aree eventualmente comprese in tali sotto-unità.

Sono ammessi interventi edificatori in sola funzione della conduzione agricola dei terreni e unicamente destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive a servizio della stessa, secondo i criteri e le modalità



previste dall'art. 59 della L.r. 11 marzo 2005, n. 12, e da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi comma del presente articolo.

I bisogni edificatori dovranno essere soddisfatti prioritariamente, tranne che per dimostrata impossibilità, mediante operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi:

- di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- di restauro e di risanamento conservativo;
- di ristrutturazione edilizia;

per come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Solo in subordine all'avvenuto recupero di tutti i manufatti esistenti e per le ulteriori ed eventuali capacità edificatorie residue, si può procedere attraverso interventi di nuova costruzione, da eseguire nelle aree immediatamente adiacenti agli insediamenti preesistenti, entro i limiti complessivi di densità fondiaria e nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti.

Gli indici di densità fondiaria e i parametri edilizi ed urbanistici per le abitazioni dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, di cui sia dimostrata la necessità di insediamento in loco sono i seguenti:

- If max = 0,06 mc/mq      su terreni a coltura orticola o floricola specializzata;
- If max = 0,01 mc/mq      per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco;
- If max = 0,03 mc/mq      sugli altri terreni agricoli.
- H max in gronda = 4,00 m      esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici;
- H max in colmo = 5,50 m      esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici;
- Ds min = 10,00 m;
- Dc min = 5,00 m;
- De min = 10,00 m.

I nuovi edifici destinati a residenza dovranno avere una distanza minima di 20,00 m nei confronti delle stalle o di altre costruzioni adibite al ricovero di animali in genere.

I nuovi edifici dovranno essere realizzati con tetto a falde e manto di copertura in coppi di argilla colore cotto.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive a servizio delle aziende, le quali possono essere realizzate nella misura massima del 10% dell'intera superficie aziendale e concentrate all'interno dello stesso fondo fino ad un massimo del 30% del rapporto di copertura. Le attrezzature e infrastrutture produttive a servizio delle aziende dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

- H max in gronda = 4,50 m      esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici;
- H max in colmo = 6,00 m      esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici.

Tetto a falde con manto di copertura in coppi di argilla colore cotto.

Nelle aziende è consentito destinare una superficie, nella misura massima del 10% delle strutture a servizio dell'attività agricola, ad attività di vendita e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e igienico-sanitarie.

Tutti i manufatti edilizi di nuova realizzazione dovranno essere realizzati attraverso l'impiego prevalente di materiali locali quali: legno, mattoni faccia a vista e intonaco civile, colorato secondo i colori delle terre chiare, preventivamente approvati dall'Ente gestore del Parco.

Non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

Non sono ammessi allevamenti zootecnici ad esclusione di quelli esistenti alla data di adozione del presente Piano particolareggiato, è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare nel rispetto delle seguenti quantità massime: 8 capi adulti per i non residenti in Collina; 18 capi adulti per i residenti in Collina.

Non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelli disciplinati dal successivo *Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole*.

Nella *Zona agricola pedecollinare* non è ammessa la trasposizioni di volumetrie generate da aree di origine esterne al perimetro del Parco.

Possono partecipare alla determinazione delle volumetrie realizzabili in *Zona agricola pedecollinare* le aree comprese nel perimetro del Parco, ricadenti in zone collinari differenti. Tali trasposizioni volumetriche potranno avvenire attraverso l'applicazione, per tali aree, degli indici edificatori ammessi per la *Zona agricola pedecollinare*.

Su tutte le aree che concorrono al calcolo della capacità edificatoria si dovrà istituire un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i registri immobiliari, che potrà essere modificato solo in relazione alla variazione della disciplina urbanistica.

La recinzione delle aree private è ammessa nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo *Articolo 14 Recinzioni*.

Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti nella *Zona agricola pedecollinare* sono normati al successivo *Articolo 7.2 Sotto-unità insediativa*.

Gli edifici esistenti nella *Zona agricola pedecollinare* non adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del Piano potranno mantenere la loro attuale destinazione. Per questi edifici, ad esclusione di quelli compresi negli *Insedimenti rurali di interesse architettonico e paesistico* e negli *Insedimenti rurali di interesse storico*, i cui interventi sono appositamente disciplinati ai successivi articoli *7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico* e *7.2.3 Insediamenti rurali di interesse storico* e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 7.2.1, sono ammesse unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, per come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, nell'assoluto rispetto dei caratteri architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante.

Per il solo insediamento sito in località Fontanone, ai confini tra la Strada Vicinale dei Livelloni e la Strada Statale n. 234, destinato all'allevamento, la cura e l'ospitalità degli animali domestici, sono ammessi ampliamenti da destinarsi alla predetta attività, nei limiti degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici di cui al presente articolo.

### ***Interventi proposti***

Si individuano di seguito una serie di attività che l'Ente gestore del Parco dovrà promuovere e sostenere.

#### *Agricoltura biologica*

Sostenere, anche attraverso la produzione di corsi di aggiornamento, le produzioni biologiche, compatibili con il Parco, secondo le indicazioni di metodo definite dal regolamento CEE n. 2092/1991 e successivi, ed ogni altra buona pratica agricola di valenza paesaggistica o ambientale.

#### *Sviluppo rurale*

Sostenere la partecipazione alla richiesta di finanziamenti, nel settore agricolo, finalizzati all'incentivazione della competitività, diversificazione delle attività e sviluppo sostenibile.

Promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale.

#### *Agriturismo*

Promuovere e sostenere l'attività agrituristica, attraverso il sostegno per la richiesta degli incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

- interventi sugli immobili;
- acquisti riguardanti le attrezzature;
- trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività,
- realizzazione di ricerche e guide specifiche,
- realizzazione di materiale divulgativo.

#### *Accessibilità*

promuovere la costituzione dei consorzi per la realizzazione delle rete stradale vicinale per come individuata.

## **7.1.2 Agricola collinare**

### ***Ambiti interessati***

Si tratta delle aree dei versanti collinari comprese tra l'unità d'uso agricola pedecollinare e dell'altopiano collinare, destinate prevalentemente alla coltivazione della vite e a colture agricole pregiate, per come individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*).

### ***Obiettivi***

Salvaguardia ambientale e paesaggistica, recupero dei manufatti edilizi esistenti, tutela e sostegno delle attività agricole pregiate, facilitazioni per l'accessibilità e la visitabilità turistica

### ***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Nelle *zona agricola collinare* si applicano le disposizioni di seguito riportate, in subordine al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli *6.1.2 versanti ad elevata e forte acclività, con*

*pendenza superiore al 20%, 6.2 Sotto-unità idrografica, 6.3 Sotto-unità boschiva, 6.4 Sotto-unità panoramica e 6.5 Sotto-unità di recupero, per le aree eventualmente comprese in tali sotto-unità.*

Sono ammessi interventi edificatori in sola funzione della conduzione agricola dei terreni secondo le modalità previste dai successivi comma del presente articolo.

a) Per le aziende agricole con unità poderali con superficie minima di ha. 3, in un unico appezzamento di proprietà, coltivato a viticoltura e frutticoltura, sono ammessi gli interventi edificatori unicamente motivati in funzione della conduzione del fondo:

- per comprovate necessità di bisogni abitativi dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- per comprovate necessità di attrezzature e infrastrutture produttive a servizio dell'azienda.

I bisogni edificatori dovranno essere soddisfatte prioritariamente, tranne che per dimostrata impossibilità, mediante operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi:

- di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- di restauro e di risanamento conservativo;
- di ristrutturazione edilizia;

per come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Solo in subordine all'avvenuto recupero di tutti i manufatti esistenti e per le ulteriori ed eventuali capacità edificatorie residue, si può procedere attraverso interventi di nuova costruzione, da eseguire nelle aree immediatamente adiacenti agli insediamenti preesistenti, entro i limiti complessivi di densità fondiaria e nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti.

L'edificazione della residenza per il solo imprenditore agricolo a titolo principale, è ammessa nel rispetto dei seguenti indici e parametri.

- If max = 0,01 mc/mq per una volumetria massima di mc 500 per azienda;
- H max in gronda = 4,00 m
- H max in colmo = 5,50 m
- Ds min = 10,00 m;
- Dc min = 5,00 m;
- De min = 10,00 m.

I nuovi edifici dovranno essere realizzati con tetto a falde e manto di copertura in coppi di argilla colore cotto.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive a servizio delle aziende per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, realizzabili entro il limite dell'1% dell'intera superficie aziendale, nel rispetto dei seguenti parametri:

- H max in gronda = 4,50 m
- H max in colmo = 6,00 m
- Tetto a falde con manto di copertura in coppi di argilla colore cotto.

- b) Per le unità poderali con superficie minima di ha. 1, in un unico appezzamento di proprietà, coltivato a viticoltura e frutticoltura, è ammessa unicamente l'edificazione di un ricovero attrezzi nel rispetto dei seguenti parametri:

- Slp massima del manufatto = 15 mq ad esclusione della superficie eventualmente porticata;
- eventuale portico per una superficie massima = 10 mq;
- H max in gronda = 2,40 m

Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, ad esclusione del piano di fondazione che si potrà realizzare in calcestruzzo o altro materiale, il tetto dovrà essere a falde.

Il manufatto non potrà avere nessun piano cantinato e il suo pavimento dovrà essere impostato al piano di campagna.

- c) Per le unità poderali con superficie minima di pertiche milanesi 5, in un unico appezzamento di proprietà, coltivato a viticoltura e frutticoltura, è ammessa l'edificazione di un ricovero attrezzi nel rispetto dei seguenti parametri:

- Slp massima del manufatto = 6 mq;
- H max in gronda = 2,40 m

Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, ad esclusione del piano di fondazione che si potrà realizzare in calcestruzzo o altro materiale, il tetto dovrà essere a falde.

Il manufatto non potrà avere nessun piano cantinato e il suo pavimento dovrà essere impostato al piano di campagna.

Non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelli disciplinati dal successivo *Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole*.

Nella *Zona agricola collinare* non è ammessa la trasposizione di volumetrie generate da aree di origine esterne al perimetro del Parco.

Possono partecipare alla determinazione delle volumetrie realizzabili in *Zona agricola collinare*, per i soli interventi edilizi di cui ai precedenti punti a) e d), le sole aree appartenenti allo stesso appezzamento eventualmente ricadenti in zone collinari differenti e comprese nel perimetro del Parco. Tali trasposizioni volumetriche potranno avvenire attraverso l'applicazione, per tali aree, degli indici edificatori ammessi per la *Zona agricola collinare*.

Su tutte le aree che concorrono al calcolo della capacità edificatoria si dovrà istituire un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i registri immobiliari, che potrà essere modificato solo in relazione alla variazione della disciplina urbanistica.

Non è consentita l'introduzione di colture florovivaistiche ed orticole specializzate (ad esclusione di zucche e meloni) e di quelle comportanti la realizzazione di opere ad impianto fisso fuori terra (serre, colture protette come tunnel, pacciamature, fungaie in galleria, ecc.).

Sono ammesse altre coltivazioni orticole, a fini non commerciali, solo limitatamente al soddisfacimento dei bisogni dei nuclei familiari degli operatori agricoli o di quelli insediati nel Parco.

Non sono ammessi allevamenti zootecnici ad esclusione di quelli esistenti alla data di adozione del presente Piano particolareggiato, è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare, nel rispetto delle seguenti quantità massime: 8 capi adulti per i non residenti in Collina; 18 capi adulti per i residenti in Collina.

Ogni richiesta di edificazione deve precisare il tipo di coltivazione in atto.

L'ubicazione sul fondo di tutte le edificazioni, che devono essere realizzate nel massimo rispetto ambientale, sarà valutata su parere della Commissione Edilizia.

La recinzione delle aree private è ammessa nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo *Articolo 14 Recinzioni*.

Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti nella *Zona agricola collinare* sono normati al successivo *Articolo 7.2 sotto-unità insediativa*.

Gli edifici esistenti nella *Zona agricola collinare* non adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del Piano potranno mantenere la loro attuale destinazione. Per questi edifici, ad esclusione di quelli compresi negli *Insedimenti rurali di interesse architettonico e paesistico* i cui interventi sono appositamente disciplinati al successivo *Articolo 7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico* e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 7.2.1, sono ammesse unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo per come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, nell'assoluto rispetto dei caratteri architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante.

Non è ammessa l'installazione di infrastrutture di qualsiasi genere, atte alla ricezione e diffusione di segnali via etere, salvo quelle appositamente regolamentate da norme di carattere sovracomunale.

### ***Interventi proposti***

La *Zona agricola collinare* è stata suddivisa, in base alle colture prevalenti in corso, in *sotto zona viticola* e *sotto zona mista*, per come individuato con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*), per tali sotto-zone vengono di seguito definite una serie di azioni che, nella gestione del Parco, l'Ente gestore dovrà promuovere e sostenere.

#### *Sotto zona viticola:*

- tutela del marchio;
- promozione commerciale;
- studio e di ricerca per l'incentivazione della coltura della vite;
- incentivare la coltivazione di vigneti tipici a marchio DOC (denominazione di origine controllata) e IGT (indicazione geografica tipica);
- sostegno al miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- stimolo all'introduzione ed al mantenimento di metodi di coltivazione biologica;
- studio ampelologico per l'introduzione di nuovi vitigni idonei alla vocazione vitivinicola della stazione.

#### *Sotto zona mista.*

- tutte le azioni di cui al comma precedente per le produzioni viticole;
- interventi di recupero di sistemi di coltivazione tradizionale e di colture a vocazione pedologica ed ambientale;

- promozione di uno sviluppo integrato tra le aziende e le strutture di trasformazione.

### **7.1.3 Agricola dell'altopiano collinare**

#### ***Ambiti interessati***

Si tratta delle aree della sommità collinare, per come individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*), in cui sono prevalentemente localizzate le unità panoramiche ed in cui è più consistente il livello di edificazione, dato dalla numerosa presenza di residenze sparse, di attività vitivinicole e di insediamenti ricettivi.

#### ***Obiettivi***

Oltre agli obiettivi di cui alla *Zona agricola collinare*, la tutela e salvaguardia di tutti i siti panoramici e del crinale di sommità collinare.

#### ***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Nelle *zona agricola dell'altopiano collinare* si applicano le disposizioni di seguito riportate, in subordine al rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 6.3 *Sotto-unità boschiva* e 6.4 *Sotto-unità panoramica*, per le aree eventualmente comprese in tali sotto-unità.

Sono ammessi interventi edificatori in sola funzione della conduzione agricola dei terreni secondo le stesse modalità di cui ai punti a), b), c), e d) dell' *Articolo 7.1.2 Agricola collinare*, dietro il preventivo parere positivo dell'Ente gestore del Parco.

Non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelli disciplinati dal successivo *Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole*.

Sulle proprietà private è vietata l'installazione di qualsiasi manufatto (anche di carattere provvisorio o temporaneo), che impedisca o limiti la vista panoramica.

Nella *Zona agricola collinare* non è ammessa la trasposizione di volumetrie generate da aree di origine esterne al perimetro del Parco.

Possono partecipare alla determinazione delle volumetrie realizzabili in *Zona agricola collinare*, per i soli interventi edilizi di cui ai precedenti punti a) e d), le sole aree appartenenti allo stesso appezzamento eventualmente ricadenti in zone collinari differenti e comprese nel perimetro del Parco. Tali trasposizioni volumetriche potranno avvenire attraverso l'applicazione, per tali aree, degli indici edificatori ammessi per la *Zona agricola collinare*.

Su tutte le aree che concorrono al calcolo della capacità edificatoria si dovrà istituire un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i registri immobiliari, che potrà essere modificato solo in relazione alla variazione della disciplina urbanistica.

Non è consentita l'introduzione di colture florovivaistiche ed orticole specializzate e di quelle comportanti la realizzazione di opere ad impianto fisso fuori terra (serre, colture protette come tunnel, pacciamature, fungaie in galleria, ecc.).

Sono ammesse coltivazioni orticole, a fini non commerciali, solo limitatamente al soddisfacimento dei bisogni dei nuclei familiari degli operatori agricoli o di quelli insediati nel Parco.

Non sono ammessi allevamenti zootecnici ad esclusione di quelli esistenti alla data di adozione del presente Piano particolareggiato, è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in

numero limitato all'uso familiare, nel rispetto delle seguenti quantità massime: 8 capi adulti per i non residenti in Collina; 18 capi adulti per i residenti in Collina.

E' vietata la messa a dimora di essenze arboree ed erbacee estranee all'habitat.

Ogni richiesta di edificazione deve precisare il tipo di coltivazione in atto.

L'ubicazione sul fondo di tutte le edificazioni, che devono essere realizzate nel massimo rispetto ambientale, sarà valutata su parere della Commissione Edilizia.

La recinzione delle aree private è ammessa nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo *Articolo 14 Recinzioni*.

Gli edifici esistenti nella *Zona agricola dell'altopiano collinare* non adibiti ad usi agricoli o ad attività di trasformazione viticola alla data di adozione del Piano potranno mantenere la loro attuale destinazione. Per questi edifici, ad esclusione di quelli compresi negli *Insedimenti rurali di interesse architettonico e paesistico* e negli *Insedimenti rurali di interesse storico*, i cui interventi sono appositamente disciplinati ai successivi articoli 7.2.2 *Insedimenti storici di interesse architettonico e paesistico* e 7.2.3 *Insedimenti rurali di interesse storico* e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 7.2.1, sono ammesse unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo per come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, nell'assoluto rispetto dei caratteri architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante.

Non è ammessa l'installazione di infrastrutture di qualsiasi genere, atte alla ricezione e diffusione di segnali via etere, salvo quelle appositamente regolamentate da norme di carattere sovracomunale.

### ***Interventi proposti***

Vengono di seguito individuate le attività che il Parco, nella sua gestione, dovrà promuovere e sostenere.

- stimolo all'introduzione ed al mantenimento di metodi di coltivazione biologica;
- difesa delle piante con interventi di tipo integrato;
- interventi di recupero di sistemi di coltivazione tradizionale e di colture a vocazione pedologica ed ambientale;
- promozione di uno sviluppo integrato tra le aziende e le strutture di trasformazione;
- promozione di iniziative didattiche e ricreative da svolgersi presso le principali attività di produzione.

## **7.2 Sotto-unità insediativa**

### **7.2.1 Residenze sparse**

#### ***Ambiti interessati***

Tutti gli edifici a destinazione residenziale, presenti nell'ambito collinare, ad esclusione degli *insediamenti storici a valenza architettonica e paesistica* e degli *insediamenti rurali di interesse storico*.



### **Obiettivi**

Limitare l'uso del suolo consentendo ampliamenti per le sole residenze legate alla conduzione dei fondi.

### **Interventi ammessi e modalità di attuazione**

Per gli edifici ad uso residenziale, esistenti nell'ambito collinare, sono ammessi interventi di ampliamento in sola funzione della conduzione dei fondi, alle condizioni e secondo le modalità definite al precedente *Articolo 7.1 Sotto-unità agricola*, per le sotto-unità agricola in cui gli immobili ricadono.

Per tutti gli edifici ad uso residenziale non legati alla conduzione dei fondi ed esistenti nell'ambito collinare, per i quali è ammesso il mantenimento dell'attuale destinazione, sono ammessi gli interventi di seguito descritti.

- Per gli edifici compresi nella *sotto-unità agricola pedecollinare*:

unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, per come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, nell'assoluto rispetto dei caratteri architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante.

- per gli edifici compresi nelle *sotto-unità agricola collinare e dell'altopiano collinare*:

unicamente operazioni di recupero, attraverso gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo per come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni;

- estensione a tutti gli interventi previsti per gli edifici i cui usi sono legati alla conduzione dei fondi, per come definiti per le diverse *sotto-unità agricola* in cui gli edifici ricadono, qualora gli stessi interventi siano finalizzati al mutamento di destinazione d'uso in essere ed al suo adeguamento con quanto definito dal presente Piano.

Per tutti gli edifici ad uso residenziale legati o meno alla conduzione dei fondi, regolarmente edificati o condonati, sono ammessi oltre che gli interventi di adeguamento igienico e tecnologico secondo le disposizioni vigenti in materia, a sola condizione che gli stessi edifici costituiscano residenza primaria, i seguenti interventi: realizzazione di un box, qualora ne fossero sprovvisti, della misura lorda massima di 18 mq, previo parere dell'Ente Parco; ampliamenti nella misura massima del 10% della Superficie lorda di pavimento esistente esclusivamente legati ad interventi di risanamento conservativo e motivati rispetto alle reali necessità del nucleo familiare, previo parere dell'Ente Parco.

Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare, non più di 12 capi adulti complessivi.

### **7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico**

#### ***Ambiti interessati***

Insediamenti storici, religiosi e rurali e rispettive aree di pertinenza, con particolari valenze architettoniche o di rilevanza paesistica.

Il Piano particolareggiato classifica come edifici storici di valenza architettonica e paesistica l'edificio religioso a Madonna dei Monti, la Villa settecentesca a Madonna dei Monti, la Cascina

Valbissera, l'insediamento di origine religiosa di Costa Regina e le rispettive aree di pertinenza, già individuati dal P.T.C.P. di Milano (elaborato grafico n. 3/m) e classificati quali *Elementi storico-architettonici*, per i quali lo stesso P.T.C.P., all'art. 39 delle Norme di attuazione, definisce in via preliminare e a livello di indirizzo, le disposizioni normative di intervento.

Il Piano particolareggiato individua, inoltre, e classifica come insediamenti storici di valenza architettonica e paesistica anche la Cascina Serafina, e l'insediamento della Caplania.

In coerenza alle disposizioni del P.T.C.P., per gli insediamenti sopra citati, individuati e contraddistinti con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*), il presente Piano disciplina gli interventi secondo quanto di seguito descritto.

### **Obiettivi**

Per come individuati al comma 2 dell'art. 39 delle Norme di attuazione del P.T.C.P di Milano:

- *tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell'integrità e della significatività, anche estetico-visuale del contesto paesistico-ambientale connesso;*
- *promozione di riutilizzo e recupero dei luoghi e dei contesti degli organismi volti alla conservazione degli stessi;*

inoltre:

- promozione di interventi di ampliamento unicamente finalizzati alla ricezione turistico ricreativa e nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti punti.

### **Interventi ammessi e modalità di attuazione**

Per gli insediamenti di Madonna dei Monti e per la Cascina Valbissera valgono le disposizioni del P.R.G. vigente, che classifica tali insediamenti in Zona A di interesse storico, artistico e ambientale, per i rimanenti *insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico* sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Per questi ultimi sono ammessi interventi di ampliamento, nel limite massimo del 10% della Superficie lorda di pavimento esistente, per usi ricettivi, turistico ricreativi, subordinati alla redazione di un progetto unitario, nel rispetto dei caratteri originari dell'insediamento e delle valenze paesistiche, da valutarsi in relazione al più ampio contesto in cui il bene è inserito (salvaguardia delle visuali rilevanti e dei rapporti percettivi esistenti).

Tutti gli interventi di ampliamento sono attuabili solo dietro il rilascio del preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco, il quale, nel caso di inserimento di nuove funzioni per usi ricettivi, dovrà esprimere il suo giudizio dopo la verificata di compatibilità tra queste funzioni e le attività in essere e per le quali si prevede il mantenimento.

Tutti i bisogni edificatori dovranno essere soddisfatti prioritariamente mediante operazioni di recupero dei manufatti esistenti.

Ogni intervento di modifica della destinazione d'uso o ampliamento dei manufatti dovrà comportare, al fine della valorizzazione degli insediamenti, gli adeguamenti necessari a garantire il più alto livello di accessibilità alle aree.

Tutti gli interventi di recupero e ampliamento degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento e tipologiche degli organismi, sono unicamente ammessi attraverso l'impiego di materiali costruttivi tipici del luogo.

Per il solo insediamento di Costa Regina sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia.

Per tutti i manufatti esistenti all'interno degli insediamenti sono ammesse destinazioni d'uso, rivolte a destinazioni ricettive, turistico ricreative, finalizzate alla valorizzazione degli stessi insediamenti, subordinatamente al preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco, il quale si dovrà esprimere dietro un'attenta valutazione della compatibilità tra le funzioni insediate e da insediare, evitando l'eccessiva frammentazione d'uso dell'insediamento e salvaguardando la prosecuzione delle restanti attività agricole.

Nelle aree di pertinenza degli edifici non sono ammessi i seguenti interventi:

- ogni intervento di trasformazione della morfologia del terreno;
- l'installazione di qualsiasi manufatto (anche di carattere provvisorio o temporaneo), che impedisca o limiti la vista panoramica, comprese infrastrutture di qualsiasi genere, atte alla ricezione e diffusione di segnali via etere;

Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare, non più di 12 capi adulti complessivi.

Sono ammesse le recinzioni delle proprietà nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo *Articolo 14 recinzioni*.

### **7.2.3 Insediamenti rurali di interesse storico**

#### ***Ambiti interessati***

Si tratta di due insediamenti di origine e tipologia rurale, di antica formazione, sorti in organico rapporto con il paesaggio; il nucleo insediativo di Moccia, l'aggregazione di Belfuggito Vecchio e le rispettive aree di pertinenza.

Tali insediamenti, caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio relativamente integri, comprendenti anche manufatti e complessi produttivi agricoli, sono già individuati dal P.T.C.P. di Milano (elaborato grafico n. 3/m) e dallo stesso classificati quali insediamenti rurali di interesse storico; lo stesso P.T.C.P., all'art. 38 delle Norme di attuazione, definisce in via preliminare e a livello di indirizzo, le disposizioni normative di intervento.

In coerenza alle disposizioni del P.T.C.P., per gli insediamenti sopra citati, individuati e contraddistinti con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*), il presente Piano disciplina gli interventi secondo quanto di seguito descritto.

#### ***Obiettivi***

Per come individuati al comma 2 dell'art. 38 delle Norme di attuazione del P.T.C.P. di Milano:

- *Valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto;*
- *Recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio (organizzazione dei nuovi volumi edilizi, forme, materiali).*

### ***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Per il *Nucleo Moccia* valgono le disposizioni del P.R.G. vigente, che classifica tale insediamento in *Zona B2 Residenziale semiestensiva di completamento*.

#### *Aggregazione di Belfuggito Vecchio*

L'aggregato ricade all'interno della più ampia *Sotto-unità agricola pedecollinare* definita dal presente Piano.

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ampliamento, nel limite massimo del 10% della Superficie lorda di pavimento esistente, per usi ricettivi, turistico ricreativi, subordinati alla redazione di un progetto unitario dell'insediamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli organismi architettonici e morfologiche dell'insediamento.

Tutti gli interventi di ampliamento sono attuabili solo dietro il rilascio del preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco, il quale, nel caso di inserimento di nuove funzioni per usi ricettivi, dovrà esprimere il suo giudizio dopo la verificata di compatibilità tra queste funzioni e le attività in essere e per le quali si prevede il mantenimento.

Tutti i bisogni edificatori dovranno essere soddisfatti prioritariamente mediante operazioni di recupero dei manufatti esistenti.

Per l' *aggregazione di Belfuggito Vecchio*, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- gli interventi di recupero e di ampliamento degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento e tipologiche degli organismi, sono unicamente ammessi attraverso l'impiego di materiali costruttivi tipici del luogo e attraverso il preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco;
- per tutti i manufatti esistenti all'interno degli insediamenti sono ammesse destinazioni d'uso, rivolte a destinazioni ricettive, turistico ricreative, finalizzate alla valorizzazione degli stessi insediamenti, subordinatamente al preventivo parere favorevole dell'Ente gestore del Parco, il quale si dovrà esprimere dietro un'attenta valutazione della compatibilità tra le funzioni insediate e da insediare, evitando l'eccessiva frammentazione d'uso dell'insediamento e salvaguardando la prosecuzione delle restanti attività agricole.

Nelle aree di pertinenza degli edifici non sono ammessi i seguenti interventi:

- ogni intervento di trasformazione della morfologia del terreno;
- la messa a dimora di essenze arboree ed erbacee estranee all'habitat.

Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare, non più di 12 capi adulti complessivi.

La recinzione delle proprietà è ammessa nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo *Articolo 14 recinzioni*.

### **7.3 Sotto-unità della mobilità**

La sotto-unità d'uso della mobilità individua tutta la rete stradale esistente e di potenziamento all'interno del Parco. Per l'intera rete stradale le presenti norme:

- individuano con valore di indirizzo, per l'Ente gestore, che dovrà promuoverli, gli interventi futuri, finalizzati al raggiungimento dell'ottimale livello di accessibilità al Parco;
- individuano con valore di indirizzo, per l'Ente gestore, che dovrà promuoverli, gli interventi futuri, finalizzati al raggiungimento del più alto grado di visitabilità dei luoghi di interesse storico, e a maggior valenza ambientale e paesaggistica per la loro fruizione ricreativa, didattica e culturale;
- individuano tra gli interventi proposti per il futuro, in base al loro carattere ritenuto prioritario, tre diversi livelli di attuazione, rispetto ai quali l'Ente gestore dovrà promuoverli e finanziarli;
- definiscono con valore di indirizzo i tipi di esercizio, individuando le zone a traffico limitato, in cui ammettere il traffico veicolare ai soli aventi diritto ed i percorsi in cui favorire la praticabilità ciclo pedonali ed equestre, che l'Ente gestore dovrà promuovere e disciplinare;
- individuano e disciplinano in termini prescrittivi gli interventi ammessi;

### **7.3.1 Disposizioni a carattere di indirizzo**

La rete viaria interna al perimetro del Parco è stata classificata in funzione allo stato giuridico delle strade, attuale e previsto, secondo i seguenti quattro raggruppamenti:

- Strade comunali;
- Strade vicinali consorziate;
- Strade vicinali da consorziarsi;
- Strade vicinali.

Per ogni strada, individuata nominalmente all'interno della propria classe di appartenenza, per come contraddistinta sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativa, della mobilità e per le attrezzature pubbliche di interesse generale*), nelle seguenti tabelle vengono riportate le disposizioni a carattere di indirizzo.

Disposizioni di indirizzo relative all'accessibilità, per le strade comunali e vicinali consorziate:

RETE STRADALE		Esistenti al 1889 data di prima levatura carta dell'I. G. M.	CARATTERI ATTUALI		INTERVENTI PREVISTI ACCESSIBILITA'			CARATTERI FUTURI		
			Corridoio	Porta	Ripristino delle sedi stradali	Attuazione per fasi			Corridoio	Porta
						I	II	III		
<b>STRADE COMUNALI</b>										
1	Della Collada	■	■	■	■	■		■	■	
2	Di Belfuggito	■	■	■	■	■		■	■	
3	Della Capra	■	■	■	■	■		■	■	
4	Delle Vignole	■	■	■	■	■		■	■	
5	Della Moccia	■	■	■	■	■		■		
6	Della Madonna dei Monti	■	■	■	■	■		■		
7	Della Serafina	■	■	■	■	■		■	■	
<b>STRADE VICINALI CONSORZiate</b>										
1	Dei Chiavaroli (in via di acquisizione)	■	■	■	■	■		■		
2	Dei Boschetti			■		■		■		
3	Dei Gattini	■		■		■		■		
4	Di Valloncella	■		■		■		■		
5	Della Madonna del Latte	■	■	■	■	■		■	■	
6	Di Val Cornaleda	■		■		■		■		
7	Di Montoldo	■	■	■	■	■		■	■	
8	Della Pifferetta	■	■	■	■	■		■		
9	Di Val Gallotta	■		■			■			
10	Di Val Santo Stefano	■		■		■		■	■	
11	Di Val Conca	■		■		■		■		
12	Di Costa Regina di Sopra	■		■		■		■		
13	Di Costa Regina di Sotto	■		■		■		■		

Disposizioni di indirizzo relative all'accessibilità, per le strade vicinali e da consorzarsi:

RETE STRADALE	Esistenti al 1889 data di prima levatura carta dell'I.G.M.	CARATTERI ATTUALI		INTERVENTI PREVISTI ACCESSIBILITA'			CARATTERI FUTURI		
		Corridoio	Porta	istituzione del Consorzio	Attuazione per fasi			Corridoio	Porta
					I	II	III		
<b>STRADE VICINALI DA CONSORZIARSI</b>									
1	Dei Livelli	■		■	■			■	■
2	Dei Boschetti tratta alta			■	■			■	
3	Di Valle del Prete	■		■	■			■	
4	Di Val Panate	■		■	■			■	
5	Di Val Cornaleda tratta alta			■	■			■	
6	Di Cà della Signora	■		■	■			■	
7	Di Val Conca tratta alta-Quarti	■		■	■			■	
8	Di Costa Regina di Sopra tratta bassa			■	■			■	
9	Della Malpensata-Costa della Cornaggia	■		■	■			■	■
10	Della Cà del Mazza	■		■	■			■	
11	Dei Roveroni	■		■	■			■	
12	Della Merla	■		■	■			■	
13	Di Camporinaldo	■		■	■			■	
14	Di Valbissera	■		■	■			■	■
15	Della Madonna	■		■	■			■	
16	Intervalliva Val Panate-Valloncella			■	■			■	
17	Pedecollinare nord occidentale			■		■		■	
18	Pedecollinare nord centrale			■		■		■	
19	Visconti	■		■		■		■	
20	Pedecollinare sud orientale			■			■	■	■
21	Pedecollinare sud centrale			■			■	■	
22	Pedecollinare sudoccidentale			■			■	■	
<b>ALTRE STRADE VICINALI</b>									
1	Dei Gargazzini								
2	Della Val del Bag	■							
3	Della Valdemagna	■							
4	Della Val di Coppe	■							
5	Val Giosafatte	■							
6	Della Cantona								
7	Dei Livelloni			■			■	■	
8	Dei Valloni								
9	Dei Ciossoni	■							
10	Dei Poggi			■			■	■	
11	Della Calcinera	■		■			■	■	
12	Belfuggito di Sopra								

Disposizioni di indirizzo relative alla visitabilità e tipo di esercizio, per le strade comunali e vicinali consorziate:

RETE STRADALE		INTERVENTI PREVISTI					
		VISITABILITA'			ESERCIZIO		
		Approntamento della cartellonistica ed attrezzatura per sentieri e siti rilevanti, per la fruizione ricreativa, didattica, culturale	Attuazione per fasi			Istituzione delle zone a traffico limitato	Attrezzaggio percorsi ciclabili ed equestri
I	II		III	Ciclabili	Equestri		
<b>STRADE COMUNALI</b>							
1	Della Collada	■	■				
2	Di Belfuggito	■	■				
3	Della Capra	■	■				
4	Delle Vignole	■	■				
5	Della Moccia	■	■		■	■	
6	Della Madonna dei Monti	■	■		■	■	
7	Della Serafina	■	■				
<b>STRADE VICINALI CONSORZiate</b>							
1	Dei Chiavaroli (in via di acquisizione)	■	■			■	
2	Dei Boschetti	■		■	■		■
3	Dei Gattini	■		■	■		■
4	Di Valloncella	■		■	■		■
5	Della Madonna del Latte	■	■		■		■
6	Di Val Cornaleda	■		■	■		■
7	Di Montoldo	■	■		■		■
8	Della Pifferetta	■	■		■		■
9	Di Val Gallotta						
10	Di Val Santo Stefano	■		■	■	■	
11	Di Val Conca	■		■	■		■
12	Di Costa Regina di Sopra	■		■	■		■
13	Di Costa Regina di Sotto	■		■	■		■



Disposizioni di indirizzo relative alla visitabilità ed esercizio, per le strade vicinali e da consorzarsi:

RETE STRADALE	INTERVENTI PREVISTI						
	VISITABILITA'			ESERCIZIO			
	Approntamento della cartellonistica ed attrezzatura per sentieri e siti rilevanti, per la fruizione ricreativa, didattica, culturale	Attuazione per fasi			Istituzione delle zone a traffico limitato	Attrezzaggio percorsi ciclabili ed equestri	
		I	II	III		Ciclabili	Equestri
<b>STRADE VICINALI DA CONSORZIARSI</b>							
1	Dei Livelli	■	■		■		■
2	Dei Boschetti tratta alta	■		■	■		■
3	Di Valle del Prete	■		■	■		■
4	Di Val Panate	■		■	■	■	
5	Di Val Cornaleda tratta alta	■		■	■		■
6	Di Cà della Signora	■		■	■	■	
7	Di Val Conca tratta alta-Quarti	■		■	■	■	
8	Di Costa Regina di Sopra tratta bassa	■		■	■		■
9	Della Malpensata-Costa della Cornaggia	■	■		■	■	
10	Della Cà del Mazza	■		■	■		■
11	Dei Roveroni	■		■	■		■
12	Della Merla	■		■	■		■
13	Di Camporinaldo	■		■	■		■
14	Di Valbissera	■	■		■	■	
15	Della Madonna	■		■	■	■	
16	Intervalliva Val Panate-Valloncella	■		■	■		■
17	Pedecollinare nord occidentale	■			■		■
18	Pedecollinare nord centrale	■			■	■	
19	Visconti	■			■	■	
20	Pedecollinare sud orientale	■			■	■	
21	Pedecollinare sud centrale	■			■	■	
22	Pedecollinare sudoccidentale	■			■	■	
<b>ALTRE STRADE VICINALI</b>							
1	Dei Gargazzini				■		
2	Della Val del Bag				■		
3	Della Valdemagna				■		
4	Della Val di Coppe				■		
5	Val Giosafatte				■		
6	Della Cantona				■		
7	Dei Livelloni				■	■	
8	Dei Valloni				■		
9	Dei Ciossoni				■		
10	Dei Poggi				■	■	
11	Della Calcinera				■	■	
12	Belfuggito di Sopra				■		

### 7.3.2 Disposizioni a carattere prescrittivo

Con validità a carattere temporaneo, fino all'approvazione da parte dell'Ente gestore del Parco degli interventi e delle norme particolari a favore della visitabilità e delle disposizioni di regolamentazione dell'esercizio della rete viaria del Parco, valgono con potere prescrittivo le seguenti norme:

- all'interno del Parco e lungo tutte le strade non è ammessa la posa di alcun cartello che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Ente gestore, il quale dovrà definire, con apposito studio, i punti di localizzazione e le caratteristiche della cartellonistica di servizio alla fruizione ricreativa (compresa l'individuazione delle attività insediate), didattica e culturale del Parco;
- il pubblico transito con mezzi motorizzati è ammesso sulla sola viabilità principale (rete viaria asfaltata), e limitatamente agli utenti con diritti acquisiti (conduttori di attività, lavoratori e fornitori, possidenti e residenti, incaricati per la gestione del Parco) sulla restante rete;
- su tutte le strade pubbliche e vicinali soggette a pubblico transito è vietato apporre sbarramenti di qualsiasi natura che limitino o impediscano la libera praticabilità delle stesse;
- è vietata la sosta degli autoveicoli lungo i bordi delle strade pubbliche e vicinali soggette a pubblico transito, se non per reali esigenze degli utenti con diritti acquisiti;
- su ogni strada pubblica e vicinale soggetta a pubblico transito è consentita la circolazione dei cavalli montati, fatta esclusione per la pratica del galoppo.

Con validità di carattere definitivo vale quanto di seguito prescritto.

Tutti i passi carrai di accesso ai fondi recintati devono disporre di uno spazio utile tra lo sbarramento di ingresso alla proprietà ed il margine della strada, pubblica o vicinale soggetta a pubblico transito, di almeno 5 metri di profondità.

Nello svolgimento delle attività agricole dei fondi posti in contiguità alle strade pubbliche e vicinali soggette a pubblico transito è fatto divieto d'uso delle stesse per l'inversione dei mezzi agricoli, la quale si dovrà svolgere sulle relative capezzagne dei fondi, al fine di evitare ogni danno alle sedi stradali, alle ripe ed ai fossi.

E' vietato effettuare manovre sulle strade pubbliche e vicinali soggette a pubblico transito con qualsiasi mezzo che possa produrre danni alle sedi delle stesse.

## 7.4 Sotto-unità delle attrezzature pubbliche di interesse generale

### *Ambiti interessati*

Si tratta delle aree per le attrezzature pubbliche di interesse generale per come individuate con apposito segno sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 4 *Sotto-unità d'uso del sistema ambientale. Sotto-unità agricola, insediativi, della mobilità e delle attrezzature pubbliche di interesse generale*).

Sono aree in parte di proprietà già pubblica, contraddistinte con apposito segno grafico sugli elaborati di Piano, ed in parte da sottoporre a pubblica acquisizione, poste in prevalenza sull'altopiano collinare in corrispondenza dei siti panoramici.

Corrispondenza con l'azzonamento di PRG:

Zona F Aree per attrezzature pubbliche di interesse generale. Attrezzature di interesse sovracomunale.

### ***Obiettivi***

Costituzione di spazi ad uso pubblico per la fruizione ricreativa, didattica e culturale dei visitatori del Parco.

### ***Interventi ammessi e modalità di attuazione***

Nelle *aree per attrezzature pubbliche di interesse generale* sono ammessi unicamente interventi a sostegno della fruizione del Parco attraverso la sistemazione e l'arredo delle aree per:

- la sosta pedonale dei visitatori;
- l'osservazione panoramica dei luoghi, attraverso anche l'approntamento di materiale strumentale;
- la fruizione didattica e culturale del Parco, attraverso l'installazione di cartellonistica ed altre eventuali produzioni documentarie;
- la realizzazione di punti di informazione gestiti dall'Ente gestore del Parco.

Tutti gli interventi, da realizzarsi attraverso l'impiego dei materiali a più basso impatto ambientale, dovranno essere attuati in favore dell'*accessibilità e visitabilità* delle aree pubbliche anche da parte delle *persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale*.

Per le *aree per attrezzature pubbliche di interesse generale* di proprietà già pubblica all'atto di approvazione del presente Piano Particolareggiato sono ammessi, oltre agli usi di cui al punto precedente, anche usi per la sperimentazione delle attività agronomiche, secondo le modalità definite dall'Ente gestore del Parco.

## TITOLO 3. UNITA' DI SISTEMA AMBIENTALE

### Articolo 8 Suddivisione del sistema ambientale in unità

Le unità del sistema ambientale, perimetrare e contraddistinte numericamente sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 5 *Unità del sistema ambientale ed unità di paesaggio*), individuano 18 ambiti territoriali unitari, contraddistinti per caratteristiche ambientali naturali e d'uso omogenee, per i quali il Piano definisce le disposizioni, a carattere di indirizzo, rivolte all'Ente gestore del Parco, che dovrà promuoverle o direttamente attuarle.

Per tutte le unità del sistema ambientale l'Ente gestore del Parco dovrà:

- effettuare uno studio floristico-vegetazionale, volto a ricondurre le diverse formazioni boschive comprese all'interno della categoria "Formazioni non classificate" alle tipologie forestali descritte nel Piano di Indirizzo Forestale.
- stilare il *Regolamento d'uso del Parco* contenente anche le norme di protezione della flora e della fauna, individuando, l'elenco delle specie floristiche protette e gli attraversamenti protetti puntuali per gli spostamenti della fauna;
- stilare il *Piano della cartellonistica per la fruizione ricreativa, didattica e culturale del Parco*;
- stilare le *Norme particolari per l'attuazione degli interventi nelle aree destinate all'uso pubblico per la fruizione ricreativa, didattica e culturale*;
- promuovere gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli interventi edificatori attuati abusivamente, prevalentemente concentrati nelle unità ambientali del versante nord orientale della collina, all'interno dell'*Unità di Paesaggio* n. 1;
- promuovere la costituzione dei consorzi per la realizzazione delle rete stradale vicinale per come individuata;
- svolgere attività di monitoraggio del patrimonio naturalistico, comprese le formazioni boschive aspecifiche ;
- svolgere attività di monitoraggio sulle condizioni dei fondi con particolare attenzione al rilevamento degli incolti;
- incentivare la coltivazione di vigneti tipici a marchio DOC (denominazione di origine controllata), che comprendono le varietà: Barbera, Croatina, Uva Rara, Chardonnay, Pinot Nero;
- incentivare la coltivazione di vigneti tipici a marchio IGT (indicazione geografica tipica), che comprendono tutte le varietà autorizzate dal disciplinare "Collina del Milanese", tra cui: Verdea, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malvasia, Riesling renano, Incrocio Manzoni;
- promuovere interventi di recupero di coltivazioni tradizionale della Collina;
- stimolare l'introduzione di metodi di coltivazione biologica;
- promuovere azioni di difesa per le piante con interventi di tipo integrato;
- promuovere lo sviluppo integrato tra le azienda e le strutture di trasformazione;

- individuare il marchio del Parco e sostenere attività di controllo per i prodotti tipici che lo impieghino;
  - promuovere la realizzazione di sistemi di risparmio energetico e/o energie rinnovabili.
- Inoltre per ogni singola unità valgono le disposizioni di indirizzo di seguito individuate.

## **Articolo 9 Unità del sistema ambientale**

### **9.1 Unità ambientale 1**

#### ***Ambiti interessati***

Valpanate, Valloncella.

L'unità ambientale è interessata da:

- forte degrado insediativo, determinato da interventi attuati in difformità alle previsioni della strumentazione urbanistica locale e sovracomunale;
- consistente presenza di versanti a forte acclività;
- consistente presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- previsione del PRG vigente, per alcune aree in essa comprese di tutela idrogeologica;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

#### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- recupero del degrado insediativo attraverso il risanamento o la rimozione dei manufatti "incongrui" e ripristino della situazione dei luoghi;
- svolgere attività di monitoraggio sulle condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività più facilmente soggetti a fenomeni di erosione e frane;
- promuovere l'acquisizione dei siti a più alto rischio idrogeologico;
- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- sostenere attività di studio e di ricerca per l'incentivazione della coltura della vite;
- rendere accessibili le aree panoramiche di primo livello ed attrezzarle all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari o la pubblica acquisizione;
- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

## 9.2 Unità ambientale 2

### *Ambiti interessati*

Valcornaleda.

L'unità ambientale è interessata da:

- consistente presenza di versanti a forte acclività;
- presenza di aree boscate;
- presenza di due aree panoramiche di primo livello;
- interessato da erosioni diffuse;
- interessato da una frana;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

### *Disposizioni a carattere di indirizzo*

Tutte le azioni indicate all'*Articolo 9.1 Unità ambientale 1* delle presenti norme per l'*Unità ambientale 1*, inoltre:

- promuovere interventi per la corretta regimazione delle acque meteoriche e disincentivare l'abbandono e il successivo degrado dei fondi, in particolar modo per le aree direttamente interessate o adiacenti ai fenomeni di erosione rilevati;
- svolgere azioni di controllo e monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni franosi rilevati e promuovere le necessarie opere sistematorie.

## 9.3 Unità ambientale 3

### *Ambiti interessati*

Valdemagna.

L'unità ambientale è interessata da:

- degrado insediativo, determinato da interventi attuati in difformità alle previsioni della strumentazione urbanistica locale e sovracomunale;
- consistente presenza di versanti a forte acclività;
- presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

Tutte le azioni indicate all'Articolo 9.1 Unità ambientale 1 delle presenti norme per l'Unità ambientale 1.

**9.4 Unità ambientale 4*****Ambiti interessati***

Val di Coppe.

L'unità ambientale è interessata da:

- degrado insediativo, determinato da interventi attuati in difformità alle previsioni della strumentazione urbanistica locale e sovracomunale;
- consistente presenza di versanti a forte acclività;
- presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- recupero del degrado insediativo attraverso il risanamento o la rimozione dei manufatti "incongrui" e ripristino della situazione dei luoghi;
- svolgere attività di monitoraggio sulle condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività più facilmente soggetti a fenomeni di erosione e frane;
- promuovere l'acquisizione dei siti a più alto rischio idrogeologico;
- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- rendere accessibili le aree panoramiche di primo livello ed attrezzarle all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari o la pubblica acquisizione;

**9.5 Unità ambientale 5*****Ambiti interessati***

Val Santo Stefano, Valconca

L'unità ambientale è interessata da:

- consistente presenza di versanti ad elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- monitorare le condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;

**9.6 Unità ambientale 6*****Ambiti interessati***

Prandina, Vignone, Cappellania, Bordoni

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti ad elevata acclività;
- presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- completamente ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico dal 1965 ai sensi della legge 1497 del 1939;
- comprendente l'insediamento della Caplania, classificato dal presente Piano come *Insedimento rurale di interesse storico e paesistico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- monitorare le condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- rendere accessibili le aree panoramiche di primo livello ed attrezzarle all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari o la pubblica acquisizione;
- promuovere per l'insediamento della Caplania le azioni di recupero e valorizzazione attraverso anche interventi di ampliamento, secondo le modalità definite al precedente *Articolo 7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico*, unicamente finalizzati alla ricezione turistico ricreativa.

**9.7 Unità ambientale 7*****Ambiti interessati***

Costa Regina

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti ad elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- previsione del PRG vigente, per alcune aree in essa comprese di tutela idrogeologica;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- comprendente l'insediamento di *architettura religiosa* in località Costa Regina, individuato dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 39 delle Norme di Attuazione e



classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse architettonico e paesistico*;

- interessata da attività agricole di tipo viticolo;
- zone viticole tipiche.

#### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- monitorare le condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività;
- rendere accessibili le aree panoramiche di primo livello ed attrezzarle all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari o la pubblica acquisizione;
- promuovere iniziative di commercializzazione dei vini;
- promuovere il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- avviare uno studio ampelologico per l'introduzione di nuovi vitigni idonei alla vocazione vitivinicola della stazione;
- avviare un sistema di consulenza tecnica ai coltivatori per una razionale gestione agronomica dei vigneti, e l'individuazione dei più utili interventi alla lotta antiparassitaria;
- promuovere per l'insediamento di Costa Regina le azioni di recupero e valorizzazione attraverso anche interventi di ampliamento, secondo le modalità definite al precedente *Articolo 7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico*, unicamente finalizzati alla ricezione turistico ricreativa.

## **9.8 Unità ambientale 8**

### ***Ambiti interessati***

Cà del Mazza

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a media ed elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo;
- zone viticole tipiche.

### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- monitorare le condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività;
- rendere accessibili le aree panoramiche di primo livello ed attrezzarle all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari o la pubblica acquisizione;
- promuovere iniziative di commercializzazione dei vini;
- promuovere il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- avviare uno studio ampelologico per l'introduzione di nuovi vitigni idonei alla vocazione vitivinicola della stazione;

- avviare un sistema di consulenza tecnica ai coltivatori per una razionale gestione agronomica dei vigneti, e l'individuazione dei più utili interventi alla lotta antiparassitaria;

## **9.9 Unità ambientale 9**

### ***Ambiti interessati***

Poggi.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti ad elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- presenza di un'area panoramica di primo livello;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo;
- zone viticole tipiche.

### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

Tutte le azioni indicate *Articolo 9.8 Unità ambientale 8* delle presenti norme per l'*Unità ambientale 8*, inoltre:

- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

## **9.10 Unità ambientale 10**

### ***Ambiti interessati***

Roverone, Merla.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a media ed elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- interessato da erosioni diffuse;
- comprendente una zona a deflusso difficoltoso delle acque;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo;
- zone viticole tipiche.

### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

Tutte le azioni indicate *Articolo 9.8 Unità ambientale 8* delle presenti norme per l'*Unità ambientale 8*, inoltre:

- promuovere interventi per la corretta regimazione delle acque meteoriche e disincentivare l'abbandono e il successivo degrado dei fondi, in particolar modo per le aree direttamente interessate o adiacenti ai fenomeni di erosione rilevati;
- promuovere per la zona a deflusso difficoltoso delle acque interventi di pulizia idraulica.

## 9.11 Unità ambientale 11

### *Ambiti interessati*

Pomogranino, Valbissera.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a media ed elevata acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- presenza di due aree panoramiche di primo livello;
- comprendente gli insediamenti *rurali di rilevanza paesistica* Cascina Valbissera, individuato dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 39 delle Norme di Attuazione e classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse architettonico e paesistico*;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo;
- zone viticole tipiche.

### *Disposizioni a carattere di indirizzo*

Tutte le azioni indicate *Articolo 9.8 Unità ambientale 8* delle presenti norme per l'*Unità ambientale 8*, inoltre:

- promuovere per l'insediamento di Valbissera, interessato da interventi di recupero e valorizzazione, le azioni necessarie al raggiungimento del più adeguato livello di accessibilità per la migliore fruizione turistica e ricreativa.

## 9.12 Unità ambientale 12

### *Ambiti interessati*

Madonna dei Monti.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a media ed elevata acclività;
- consistente presenza di aree boscate;
- comprendente l'insediamento di *architettura religiosa* in località Madonna dei Monti, individuato dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 39 delle Norme di Attuazione e classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse architettonico e paesistico*;
- comprendente la Villa settecentesca in località Madonna dei Monti, individuata dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 39 delle Norme di Attuazione e classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse architettonico e paesistico*;
- comprendente l'insediamento rurale della Moccia, individuato dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 38 delle Norme di Attuazione e classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse storico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- promuovere per gli insediamenti rurali di interesse storico e paesistico le azioni di recupero e valorizzazione attraverso anche interventi di ampliamento, secondo le modalità definite al precedente *Articolo 7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico*, unicamente finalizzati alla ricezione turistico ricreativa.
- promuovere per l'insediamento rurale della Moccia le azioni di recupero e valorizzazione attraverso gli interventi per come definiti al precedente *Articolo 7.2.3 Insediamenti rurali di interesse storico*.

**9.13 Unità ambientale 13*****Ambiti interessati***

Chiavaroli, Capra.

L'unità ambientale è interessata da:

- degrado insediativo, determinato da interventi attuati in difformità alle previsioni della strumentazione urbanistica locale e sovracomunale;
- presenza di versanti a media ed elevata acclività;
- consistente presenza di aree boscate;
- previsione del PRG vigente, per alcune aree in essa comprese, di istituzione del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- recupero del degrado insediativo attraverso il risanamento o la rimozione dei manufatti "incongrui" e ripristino della situazione dei luoghi;
- monitorare le condizioni idrogeologiche dei versanti a maggiore acclività;
- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- sostenere attività di studio e di ricerca per l'incentivazione della coltura della vite;
- promuovere il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- avviare uno studio ampelologico per l'introduzione di nuovi vitigni idonei alla vocazione vitivinicola della stazione;
- avviare un sistema di consulenza tecnica ai coltivatori per una razionale gestione agronomica dei vigneti, e l'individuazione dei più utili interventi alla lotta antiparassitaria;

- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

## **9.14 Unità ambientale 14**

### ***Ambiti interessati***

Livelli.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a bassa e media acclività;
- consistente presenza di aree boscate;
- comprendente parte del Corridoio ecologico;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo.

### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- sostenere attività di studio e di ricerca per l'incentivazione della coltura della vite;
- promuovere il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- avviare uno studio ampelologico per l'introduzione di nuovi vitigni idonei alla vocazione vitivinicola della stazione;
- avviare un sistema di consulenza tecnica ai coltivatori per una razionale gestione agronomica dei vigneti, e l'individuazione dei più utili interventi alla lotta antiparassitaria;
- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

## **9.15 Unità ambientale 15**

### ***Ambiti interessati***

Val del Prete, Boschetti, Bosco del Gallo.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a bassa acclività;
- consistente presenza di aree boscate;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- previsione del PRG vigente, per alcune aree in essa comprese, di salvaguardia idrogeologica;
- interessato da tre zone a deflusso difficoltoso delle acque;
- interessato da dalla presenza di una discarica;

- interessata da attività agricole di tipo misto.

#### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- promuovere per le zone a deflusso difficoltoso delle acque interventi di pulizia idraulica;
- promuovere gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi impiegati a discarica.
- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

### **9.16 Unità ambientale 16**

#### ***Ambiti interessati***

Gargassini, Cangellerà, Cremonese, Marzano.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a bassa e media acclività;
- presenza di aree boscate;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- presenza di due aree panoramiche di primo livello;
- interessata da attività agricole di tipo viticolo.

#### ***Disposizioni a carattere di indirizzo***

Tutte le azioni indicate all'*Articolo 9.6 Unità ambientale 6* delle presenti norme per l'*Unità ambientale 6*, inoltre:

- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

### **9.17 Unità ambientale 17**

#### ***Ambiti interessati***

Vignole Cà dei Boschi.

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a bassa acclività;
- presenza di aree boscate;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo;
- prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile;
- sostenere, attraverso anche la produzione di corsi di aggiornamento, le produzioni biologiche, ottenute per le produzioni vegetali e per la trasformazione ed etichettatura dei prodotti, secondo le indicazioni di metodo definite dal regolamento CEE n. 2092/1991 e successivi;
- sostenere la partecipazione alla richiesta di finanziamenti, nel settore agricolo, finalizzati all'incentivazione della competitività, diversificazione delle attività e sviluppo sostenibile;
- promuovere azioni di difesa per le piante con interventi di tipo integrato;
- promuovere interventi di recupero dei sistemi di coltivazione tradizionale e di colture a vocazione pedologica ed ambientale;
- promuovere lo sviluppo integrato tra le aziende e le strutture di trasformazione;
- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.

**9.18 Unità ambientale 18*****Ambiti interessati***

C.na Serafina, Livelloni, Fontanoni, Coste Cornaggia, Coste dei Grossi, Belfuggito

L'unità ambientale è interessata da:

- presenza di versanti a bassa acclività;
- scarsa presenza di aree boscate;
- comprendente parte del *Corridoio ecologico*;
- comprendente l'insediamento rurale della Cascina Serafina, classificato dal presente Piano come *Insediamento rurale di interesse storico e paesistico*;
- comprendente l'insediamento rurale di Belfuggito Vecchio, individuato dal P.T.C.P. di Milano che ne disciplina gli interventi all'art. 38 delle Norme di Attuazione e classificato dal presente Piano come *insediamento rurale di interesse storico*;
- interessata da attività agricole di tipo misto.

***Disposizioni a carattere di indirizzo***

- sostenere, attraverso anche la produzione di corsi di aggiornamento, le produzioni biologiche, ottenute per le produzioni vegetali e per la trasformazione ed etichettatura dei prodotti, secondo le indicazioni di metodo definite dal regolamento CEE n. 2092/1991 e successivi;
- sostenere la partecipazione alla richiesta di finanziamenti, nel settore agricolo, finalizzati all'incentivazione della competitività, diversificazione delle attività e sviluppo sostenibile;
- promuovere azioni di difesa per le piante con interventi di tipo integrato;
- promuovere interventi di recupero dei sistemi di coltivazione tradizionale e di colture a vocazione pedologica ed ambientale;

- promuovere lo sviluppo integrato tra le aziende e le strutture di trasformazione;
- promuovere e sostenere l'attività agrituristica, attraverso il sostegno per la richiesta degli incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, acquisti riguardanti le attrezzature, trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività, realizzazione di ricerche e guide specifiche, realizzazione di materiale divulgativo;
- promuovere per l'insediamento della Cascina Serafina le azioni di recupero e valorizzazione attraverso anche interventi di ampliamento, secondo le modalità definite al precedente *Articolo 7.2.2 Insediamenti storici di interesse architettonico e paesistico*, unicamente finalizzati alla ricezione turistico ricreativa;
- promuovere per l'insediamento rurale di Belfuggito Vecchio le azioni di recupero e valorizzazione attraverso gli interventi per come definiti al precedente *Articolo 7.2.3 Insediamenti rurali di interesse storico*;
- favorire l'equipaggiamento vegetazionale all'interno del *Corridoio ecologico*, per come individuato sugli elaborati di Piano, al fine di garantire gli spostamenti della fauna tra le diverse aree naturali.



## TITOLO 4. UNITA' DI PAESAGGIO

### Articolo 10 Suddivisione dell'ambito collinare in unità di paesaggio

Le unità del sistema di paesaggio, perimetrate e contraddistinte numericamente sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 5 *Unità del sistema ambientale ed unità di paesaggio*), individuano 6 ambiti collinari, corrispondenti a più unità ambientali, contraddistinti in base alla loro caratterizzazione paesaggistica, per i quali il Piano definisce disposizioni a carattere di indirizzo di riferimento per le future varianti degli strumenti della pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

### Articolo 11 Unità di paesaggio

#### 11.1 Unità di paesaggio 1

##### *Ambiti interessati*

Unità di sistema ambientale nn. 1/2/3/4/5.

##### *Indirizzi per la pianificazione urbanistica*

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nelle *Unità di sistema ambientale* nn. 1/2/3/4/5.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 1, delle unità vitivinicole già insediate nel Parco.

#### 11.2 Unità di paesaggio 2

##### *Ambiti interessati*

Unità di sistema ambientale n. 6.

##### *Indirizzi per la pianificazione urbanistica*

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nell'*Unità di sistema ambientale* n. 6.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 6, delle attività di tipo ricettivo, rivolte a garantire l'ospitalità e accoglienza dei visitatori.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione dell'*Insedimento rurale di interesse architettonico e paesistico* della Caplania, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

#### 11.3 Unità di paesaggio 3

##### *Ambiti interessati*

Unità di sistema ambientale nn. 7/8/9/10/11.

***Indirizzi per la pianificazione urbanistica***

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nelle *Unità di sistema ambientale* nn. 7/8/9/10/11.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 7, delle attività di tipo ricettivo, rivolte a garantire l'ospitalità e accoglienza dei visitatori.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione dell'*Insediamiento rurale di interesse architettonico e paesistico* di Costa Regina, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

**11.4 Unità di paesaggio 4*****Ambiti interessati***

Unità di sistema ambientale nn. 12/13/14.

***Indirizzi per la pianificazione urbanistica***

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nelle *Unità di sistema ambientale* nn. 12/13/14.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 12, delle unità vitivinicole già insediate nel Parco.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 14, delle attività di tipo ricettivo, rivolte a garantire l'ospitalità e accoglienza dei visitatori.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione degli *Insediamenti rurali di interesse architettonico e paesistico* della Chiesa e della Villa settecentesca in località Madonna dei Monti, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione dell'*Insediamiento rurale di interesse storico* del Nucleo Moccia, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

**11.5 Unità di paesaggio 5*****Ambiti interessati***

Unità di sistema ambientale nn. 15/16/17.

***Indirizzi per la pianificazione urbanistica***

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nelle *Unità di sistema ambientale* nn. 15/16/17.

Implementazione, nella sotto-unità agricola dell'altopiano collinare compresa nella unità di sistema ambientale n. 15, delle attività di tipo ricettivo, rivolte a garantire l'ospitalità e accoglienza dei visitatori.

## **11.6 Unità di paesaggio 6**

### ***Ambiti interessati***

Unità di sistema ambientale n. 18.

### ***Indirizzi per la pianificazione urbanistica***

Assunzione di tutte le azioni individuate dal presente Piano per le *Sotto-unità naturali e d'uso del sistema ambientale* comprese nell'*Unità di sistema ambientale* n. 18.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione dell'*Insedimento rurale di interesse architettonico e paesistico* della Cascina Serafina, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati all'attuazione delle azioni di recupero e valorizzazione dell'*Insedimento rurale di interesse storico* dell'aggregazione insediativa di Belfuggito Vecchio, individuate dalle disposizioni di indirizzo del presente Piano.

Ridefinizione dei parametri urbanistici ed edilizi finalizzati per la promozione degli insediamenti rivolti all'agriturismo.

## **TITOLO 5.           NORME SPECIALI**

Gli interventi ricadenti nell'ambito collinare oggetto del presente Piano sono disciplinati oltre che dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli dalle seguenti norme di carattere speciale.

### **Articolo 12 Sistemazioni agrarie**

Per lo svolgimento delle colture viticole sono ammesse sistemazioni agrarie di solo tipo tradizionale, a ritocchino.

Differenti sistemazione agraria del tipo a terrazzamento, a lunetta, a gradonamenti, a rampe, a ripiani raccordati ed a cavalcapoggio saranno ammessi solo su preventivo parere favorevole rilasciato dall'Ente gestore del Parco conseguentemente alla dimostrata impossibilità o eccessiva difficoltà delle sistemazioni a ritocchino.

### **Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole**

I movimenti di terra sono ammessi solo se strettamente necessari allo svolgimento delle attività agricole, in funzione dei tipi di coltivazione, e soltanto per azioni di livellamento e spianamento dello strato attivo superficiale, per una profondità massima di 50 cm, da attuarsi tramite preventiva comunicazione all'Ente gestore del Parco, il quale potrà consentire movimenti di terra per profondità maggiore a quella prevista solo per comprovate necessità e a seguito di opportune domande.

In tale senso l'imprenditore, sotto propria responsabilità deve dichiarare con autocertificazione, che le opere da eseguirsi sono necessarie per il miglioramento delle caratteristiche agronomiche e non sono pregiudizievoli di elementi ambientali in quanto attuate su appezzamenti o porzioni di appezzamenti già coltivati.

Sono ammesse le attività di scasso finalizzate all'impianto di nuovi vigneti attraverso scavi fino alle necessarie profondità, da attuarsi tramite preventiva comunicazione all'Ente gestore del Parco.

L'effettuazione di sbancamenti con reimpiego in loco dei materiali di risulta, cioè senza conferimento di terra a terzi, che prevedono la rimozione a lato dell'appezzamento di terreno dello strato colturale attivo, il successivo livellamento ed il riporto dello strato colturale attivo, devono essere subordinati a preventiva comunicazione all'Ente gestore del Parco.

Qualora fosse necessario operare a profondità superiori, al fine di salvaguardare la fertilità agronomica dello strato colturale attivo del terreno, è obbligatorio lo scolturamento ed il successivo riporto dello strato colturale attivo, tale azione, non ammissibile sui versanti a forte acclività, necessita del preventivo parere favorevole rilasciato dall'Ente gestore del Parco.

Qualsiasi attività di scasso e sbancamento riguardante le aree comprese nei *versanti ad elevata e forte acclività con pendenza superiore al 20%* e quelle interessate dalla presenza di scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente gestore del Parco, il quale formulerà il suo parere sulla base di un studio di carattere geologico approfondito, esteso anche alle aree limitrofe, prodotto a cura del richiedente.

### **Articolo 14 Recinzioni**

Sono consentite recinzioni in rete metallica h=cm. 130 a maglia non inferiore a cm. 15x15, rialzate di cm 20 rispetto al piano di campagna, su paletti a fondazione singola nei seguenti casi:

- a) lungo le aree di pertinenza di abitazioni e di edifici rurali;
- b) per la messa in sicurezza dei luoghi di potenziale rischio delle persone;

nonché nel rispetto delle norme del codice della strada, e con i limiti di cui al comma 4 dell'art. 135 del Regolamento Edilizio, lungo le strade comunali.

## **Articolo 15 Vasche per la raccolta dell'acqua**

E' prevista la messa in sicurezza di tutte le vasche di raccolta delle acque, attive o dismesse, da parte dei proprietari dei fondi, attraverso la realizzazione delle più adeguate forme di copertura.

La realizzazione di nuove vasche per la raccolta delle acque destinate alle attività agricole è ammessa dietro il rilascio di autorizzazione da parte del Comune, alla cui richiesta dovrà essere allegato il preventivo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco. Lo stesso Ente di gestione dovrà determinare i criteri di posizionamento e le caratteristiche dimensionali e di conformazione delle vasche, in funzione delle reali necessità e particolarità dei casi, le quali non potranno comunque superare la dimensione massima planimetrica di metri (1,50x2,00) e la profondità di metri 1,50.

## **Articolo 16 Imboschimento, colture da frutto e specie vegetali ammesse**

Sono ammessi interventi di imboschimento, unicamente finalizzati a rinsaldare i terreni compresi nella *sotto-unità a forte acclività* e sentito il preventivo parere dell'Ente gestore del Parco, attraverso l'impiego delle seguenti specie:

Castanea sativa, Acer campestre, Prunus avium, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Tilia cordata, Alnus nigra, Quercus robur, Populus nigra, Juglans regia e nigra.

a patto che le nuove piante non pregiudichino l'accesso ai vigneti esistenti e non li ombreggino, comunque rispettando le distanze minime dai confini definite all'art. 32 del *Regolamento Comunale di Polizia Rurale*.

Oltre alla vite, sempre ammessa, sono ammessi impianti per coltura da frutto, con la garanzia che le piante non pregiudichino l'accesso ai vigneti esistenti e non li ombreggino, comunque rispettando le distanze minime dai confini definite all'art. 32 del *Regolamento Comunale di Polizia Rurale* e gli altri obblighi definiti dagli artt. 892 ad 899 del Cod. Civ..

Nella cura e nei nuovi impianti di siepi, fasce boscate e boschi è vietato l'impianto di specie esotiche arboree ed arbustive, mentre deve essere incrementata la presenza di specie arboree ed arbustive autoctone, con particolare riferimento a: Prunus avium, Juglans regia, Castanea sativa, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus.

Negli stessi interventi va salvaguardata la componente erbacea nemorale e fungina.

## **Articolo 17 Segnaletica**

I confini del Parco della Collina di San Colombano, gli ambiti di particolare interesse, storico, naturale e paesaggistico in esso compresi, i caratteri insediativi rilevanti, anche delle attività produttive in essere, di interesse per la fruizione ricreativa, didattica e culturale del Parco saranno segnalati ed illustrati a mezzo di apposite tabelle che verranno prodotte direttamente o su esclusiva

indicazione dell'Ente gestore del Parco, il quale individuerà anche i punti di loro allocazione in conformità a quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 32 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86.

Tutta la restante cartellonistica già esistente nel Parco dovrà essere rimossa successivamente alla data di approvazione del presente Piano, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore del Parco.

## **Articolo 18 Divieti**

In tutto il Parco valgono i seguenti divieti:

- effettuare movimentazioni di terreno volti a livellare scarpate, declivi ed avvallamenti ed in generale comportanti alterazioni morfologiche, che non siano strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole, in funzione dei tipi di coltivazione, per come regolamentate dal precedente *Articolo 13 Movimenti terra per le sistemazioni agricole*;
- introdurre specie animali non caratteristiche del territorio, danneggiare, disturbare, catturare, o uccidere animali, tranne che per l'ordinaria attività di manutenzione agricola, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, danneggiare i loro ambienti, fatte salve le norme di settore sulla caccia;
- introdurre specie vegetali non caratteristiche del territorio, asportare, danneggiare, raccogliere piante, frutti, fiori e funghi;
- abbandonare, seppellire o stoccare rifiuti, localizzare discariche di qualsiasi tipo ed impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali anche temporanei, di qualsiasi genere, ad esclusione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, in cui è possibile solo per comprovate necessità e ad eccezione delle sostanze organiche impiegate nella pratica agronomica in attesa del loro utilizzo;
- installare qualsiasi cartello di carattere pubblicitario e di ogni altro genere, all'infuori di quanto previsto dal precedente *Articolo 17 Segnaletica*.
- allestire opere di carattere temporaneo, compresi gli attendamenti, per lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura che non siano preventivamente autorizzate dall'Ente gestore del Parco;
- sostare con gli autoveicoli lungo i bordi delle strade se non per esigenze connesse con la conduzione delle attività agricole;
- stazionare caravan, per usi permanenti o prolungati;
- modificare, senza preventiva autorizzazione, o danneggiare le edicole votive esistenti.

## **Articolo 19 Corridoio ecologico e direttrice di permeabilità**

I *Corridoi ecologici* individuano le fasce di territorio comprese nel Parco che, per caratteristiche di continuità, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati, agevolando lo spostamento della fauna; le *Direttrici di permeabilità* costituiscono invece le vie di connessione ecologica con il territorio esterno.

Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti all'interno dei *Corridoi ecologici* o che possono interferire con le *Direttrici di permeabilità* secondo le loro individuazioni sugli elaborati grafici di Piano (tavola n. 2, *Vincoli di carattere sovracomunale e azionamento di PRG*), dovranno avvenire senza sminuire l'equipaggiamento vegetazionale esistente ed in coerenza ai disposti di cui all'art. 58 delle *Norme di Attuazione* del P.T.C.P.

Tra gli obiettivi di mantenimento, recupero e riqualificazione dell'assetto naturale del Parco, l'Ente gestore dovrà assumere ed attuare a sostegno del popolamento animale, in funzione delle risorse disponibili, le seguenti azioni:

- agevolare gli spostamenti della fauna dando continuità alle aree boscate all'interno dei Corridoi ecologici;
- costituire zone di rifugio diurno e di nidificazione;
- garantire la presenza di corpi idrici attraverso la realizzazione di laghetti con specie igrofile a margine di vallivi e di aperture alla fauna nelle zone putride;
- procedere alla successiva eliminazione di muretti, filo spinato, recinzioni o inferriate a raso suolo;
- sollecitare l'uso per l'allontanamento della fauna dalla vegetazione di deterrenti naturali o a basso impatto costrittivo;
- indurre ad accorgimenti particolari per le aree di recenti o nuovi popolamenti;
- favorire la presenza di alberi morti al suolo per la fauna terricola, insettivora, xilofaga, ecc;
- indurre alla riduzione dell'uso massiccio di fitofarmaci e sostenere piani di lotta *integrata* o biologica.

## **Articolo 20 Riqualificazione dell'edificazione ad alto degrado**

Tutti gli edifici fortemente degradati, indipendentemente dalla loro localizzazione, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, previo parere dell'Ente gestore del Parco integrato dal parere degli esperti ambientali della Commissione Edilizia.

## **Articolo 21 Regolamentazione della caccia**

Nel territorio del Parco la caccia è ammessa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **Articolo 22 Vigilanza**

La vigilanza è di competenza dell'Ente gestore del Parco il quale potrà far uso del concorso del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.r. 29 dicembre 1980, n. 105 e successive modifiche, previa intesa con la provincia da cui dipendono le guardie ecologiche volontarie.

## TITOLO 6. ATTUAZIONE DEL PIANO

### Articolo 23 Attuazione e modalità di gestione del Piano

L'Ente gestore del Parco è il Comune di San Colombano al Lambro.

In caso di ampliamento del Parco verso territori ricadenti in altri comuni, potrà essere adottata una delle forme di gestione previste dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'Ente gestore deve sviluppare un'attività di pianificazione e programmazione, che si deve concretare nell'elaborazione ed approvazione di un Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.), in coerenza alle disposizioni di indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione, con una validità temporale almeno triennale.

Il P.P.I. dovrà individuare in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente di realizzare nell'arco della sua validità temporale, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento, in stretta connessione con il bilancio annuale e pluriennale di previsione del Comune.

Secondo quanto determinato dal provvedimento dirigenziale del direttore del Servizio Parchi della Provincia di Milano, del 03 marzo 2003, n. 10230/1560/02, *Determinazione dei criteri di gestione e pianificazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano*, l'Ente gestore, approvati gli strumenti di pianificazione e di programmazione del territorio del Parco:

- *deve assumere i necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e, nello specifico, nel bilancio del Comune gestore devono essere istituite apposite voci destinate esclusivamente all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese di pertinenza del Parco<sup>15</sup>;*
- *approva uno o più regolamenti del Parco sia rivolti ai proprietari delle aree che ai fruitori;*
- *assicura servizi di informazione, di promozione del Parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;*
- *sviluppa forme di collaborazione con:*
  - a) *gli agricoltori, per mantenere, reintrodurre o migliorare le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico,*
  - b) *gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree;*
  - c) *i Comuni confinanti per l'estensione territoriale del Parco;*
- *può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico consultivo;*
- *attiva la vigilanza del territorio avvalendosi anche della polizia municipale e, previo accordo con la Direzione progetto Sviluppo e promozione educazione Ambientale della Provincia di*

---

<sup>15</sup> La deliberazione di Giunta Provinciale del 20 dicembre 2002 – n. 941/02, atti n. 204725/1560/02, Criteri e modalità di pianificazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in Provincia di Milano, a tale riguardo, al punto 1.2 attività dell'Ente gestore, specifica: L'Ente gestore ... deve assumere i necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e , qualora non vi sia tenuto per legge, predisporre e approva comunque un apposito bilancio di previsione ovvero, nel caso di Plis monocomunali, nel bilancio del Comune gestore devono essere istituite apposite voci destinate esclusivamente all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese di pertinenza del parco.



*Milano, del servizio di vigilanza ecologica volontaria di cui alla L.R. 105/1980 e successive modifiche.*

*Standard minimi di risorse.*

*Dovranno essere garantiti i seguenti standard minimi di risorse.*

- *La costituzione di un apposito Ufficio del Parco;*
- *La nomina di un Responsabile Tecnico con un rapporto di dipendenza/collaborazione idoneo, sotto il profilo quali-quantitativo, ad assicurare la concreta operatività del Parco;*
- *Lo stanziamento, da parte dell'Ente gestore del Parco, di risorse finanziarie sufficienti a garantire la dotazione umana e strumentale necessaria allo svolgimento delle funzioni essenziali del Parco.*

Per la realizzazione delle proprie finalità, in merito agli interventi da effettuare specie in ambito ambientale naturalistico e d'uso agricolo e della mobilità, il Piano particolareggiato si attuerà per fasi successive anche attraverso la produzione e attuazione di "progetti esecutivi di area", che l'Ente gestore dovrà produrre o far produrre, nel rispetto delle disposizioni prescrittive del presente Piano particolareggiato di cui alle:

- sotto unità naturale morfologica;
- sotto unità naturale idrografica;
- sotto unità naturale boschiva;
- sotto unità naturale panoramica;
- sotto unità naturale di recupero;
- sotto unità d'uso agricola;

ed in coerenza alle disposizioni di indirizzo di cui alle:

- sotto unità d'uso della mobilità;
- tutte le 18 unità ambientali.

La realizzazione e gestione degli interventi individuati dai progetti esecutivi potrà essere svolta dall'Ente gestore del Parco o tramite l'affidamento degli incarichi, da parte dello stesso, a privati o altri enti a mezzo di rapporti espressamente convenzionati.

## **Articolo 24 Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del PRG vigente

Dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del progetto di Piano particolareggiato del Parco della Collina di San Colombano fino alla sua definitiva entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.